

PNA 2022 All. n° 3  
Il RPCT e la struttura di supporto

## SOMMARIO

PREMESSA.....	4
<b>1. I PRINCIPI GENERALI SULLA FIGURA DEL RPCT NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....</b>	<b>5</b>
1.1 I criteri di scelta del RPCT .....	5
1.2 Provvedimento di nomina del RPCT .....	7
1.3 I requisiti soggettivi: la condotta integerrima .....	8
1.4 Posizione di autonomia del RPCT .....	9
1.4.1 La durata dell'incarico di RPCT .....	9
1.4.2 Temporanea assenza e periodi di vacatio del RPCT .....	10
1.4.3 La tutela del RPCT in caso di revoca dell'incarico o di adozione nei suoi confronti di misure discriminatorie	11
1.5 La formazione del RPCT .....	12
1.6 Eventuale trattamento accessorio .....	13
1.7 Supporto operativo al RPCT .....	13
1.8 Attività e poteri del RPCT .....	15
1.8.1 In materia di misure di prevenzione della corruzione .....	16
1.8.2 In materia di trasparenza.....	17
1.8.3 In materia di whistleblowing .....	17
1.8.4 In materia di imparzialità soggettiva del funzionario .....	18
1.9 Responsabilità del RPCT.....	19
1.10 I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione .....	24
1.10.1 Rapporti con gli organi di indirizzo .....	24
1.10.2 Rapporti con i dirigenti .....	25
1.10.3 Rapporti con i dipendenti .....	26
1.10.4 Rapporti con organi di controllo interno .....	26
1.10.5 Rapporti con i Responsabili delle altre sezioni in cui si articola il PIAO .....	27
1.10.6 Rapporti con il Responsabile della protezione dei dati (RPD) .....	27
1.10.7 Rapporti con il Responsabile unico del procedimento (RUP) .....	28
1.10.8 Rapporti con il RASA .....	29
1.10.9 Rapporti con il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette .....	29
1.11 Rapporti con gli <i>stakeholder</i> .....	30
1.12 Rapporti con ANAC .....	30
<b>2 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI GRANDI DIMENSIONI .....</b>	<b>33</b>
2.1 Criteri di scelta e durata dell'incarico di RPCT.....	33
2.2 Il supporto al RPCT .....	33

2.3 Focus su casi specifici nelle amministrazioni di grandi dimensioni .....	35
<b>3 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE AMMINISTRAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI .....</b>	<b>43</b>
3.1 Criteri di scelta e durata dell'incarico di RPCT .....	43
3.2 La struttura di supporto al RPCT .....	44
3.3 Focus su casi specifici nelle amministrazioni di piccole dimensioni .....	45
<b>4. PRINCIPI GENERALI SULLA FIGURA DEL RPCT NELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO AD ESSE ASSIMILATI .....</b>	<b>51</b>
4.1 Criteri di scelta .....	51
4.2 Provvedimento di nomina del RPCT .....	52
4.3 Durata dell'incarico di RPCT .....	52
4.4 Assenza temporanea e periodi di <i>vacatio</i> del RPCT .....	53
4.5 Formazione del RPCT .....	53
4.6 Trattamento accessorio .....	53
4.7 Struttura di supporto al RPCT .....	53
4.8 I poteri e le responsabilità del RPCT .....	54
4.9 La collaborazione tra il RPCT e gli altri organi dell'ente/società .....	54
4.10 FOCUS SU CASI SPECIFICI PER GLI ENTI/SOCIETÀ DI PICCOLE DIMENSIONI .....	55
<b>5. CHECK LIST SUL RPCT: NOMINA, POTERI E STRUTTURA DI SUPPORTO .....</b>	<b>61</b>

## Premessa

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Il d.lgs. n. 97/2016 ha attribuito allo stesso anche la funzione di Responsabile della trasparenza.

Il RPCT all'interno di ciascuna amministrazione svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione. Esso è chiamato anche a verificarne il funzionamento e l'attuazione.

Tale ruolo si riflette nel potere di predisporre il PTPCT<sup>1</sup> e la sezione del PIAO<sup>2</sup> dedicata alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La nomina del RPCT deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza e autonomia.

L'Autorità, nel corso degli anni e in diversi atti, ha fornito indicazioni generali alle amministrazioni e agli enti, volte a meglio definire il ruolo di RPCT e i criteri di scelta, nonché a valorizzarne gli strumenti di supporto e collaborazione da parte della struttura organizzativa.

Tuttavia, nonostante le indicazioni fornite da ANAC, permangono ancora alcune criticità, emerse sia nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità, sia dall'analisi dei dati presenti nella piattaforma ANAC, relativi ai piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati nel 2020 e 2021 dalle amministrazioni pubbliche ed enti di diritto privato. A ciò si aggiungano anche le indicazioni fornite da alcuni RPCT nell'ambito di una tavola rotonda, dedicata al tema dell'indipendenza del RPCT e svolta attraverso l'utilizzo di una piattaforma *online* messa a disposizione da ANAC (cd. "Forum RPCT").

Pertanto, l'Autorità ritiene necessario aggiornare le indicazioni di carattere generale sulla figura del RPCT e sulla struttura di supporto, al fine di orientare sia le amministrazioni pubbliche che gli enti di diritto privato, nelle decisioni da assumere per addivenire ad una corretta individuazione del RPCT.

Fermi restando i principi generali di indirizzo sulla figura del RPCT, validi per tutte le amministrazioni/enti pubblici (cfr. § 1.), l'Autorità ha elaborato anche soluzioni differenziate, in base alla tipologia di amministrazioni/enti, in particolare distinguendo fra quelli di grandi dimensioni con strutture complesse e quelli di piccole dimensioni (rispettivamente § 2 e 3) e poi per gli enti di diritto privato (§ 4).

Da ultimo è stata inserita anche una breve *check list* con riguardo alla nomina, ai poteri e alla struttura di supporto del RPCT che l'organo di indirizzo può utilizzare sia per le amministrazioni pubbliche che per gli enti di diritto privato. Ciò al fine di individuare una figura che risponda sia ai requisiti previsti dalla legge 190/2012, sia alle indicazioni fornite dall'Autorità (§ 5).

Non si è, invece, ritenuto utile - come fatto invece per la parte generale del presente PNA - dettare indicazioni distinte in base allo strumento utilizzato per la programmazione delle misure di prevenzione (PTPCT, sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o misure integrative del MOG 231), in quanto il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa attribuisce al RPCT prescinde dallo strumento programmatico elaborato.

---

<sup>1</sup> Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

<sup>2</sup> Art. 6, co. 1, d. l. n. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

## 1. I principi generali sulla figura del RPCT nelle amministrazioni pubbliche

- 1.1 I criteri di scelta del RPCT
- 1.2 Il provvedimento di nomina
- 1.3 Quali sono i requisiti soggettivi che deve avere il RPCT?
- 1.4 Posizione di autonomia del RPCT
  - 1.4.1 Quanto dura l'incarico del RPCT?
  - 1.4.2 Temporanea assenza e periodi di *vacatio* del RPCT
  - 1.4.3 La tutela del RPCT in caso di revoca dell'incarico o di adozione di misure discriminatorie
- 1.5 La formazione del RPCT
- 1.6 Eventuale trattamento accessorio
- 1.7 Il supporto operativo al RPCT
- 1.8 Quali sono le attività e i poteri del RPCT?
  - 1.8.1 In materia di prevenzione della corruzione
  - 1.8.2 In materia di trasparenza
  - 1.8.3 In materia di *whistleblowing*
  - 1.8.4 In materia di imparzialità soggettiva del funzionario
  - 1.9 Quali sono le responsabilità del RPCT?
- 1.10 I rapporti tra RPCT con altri organi dell'amministrazione
  - 1.10.1 Rapporti con gli organi di indirizzo
  - 1.10.2 Rapporti con i dipendenti
  - 1.10.3 Rapporti con i dirigenti
  - 1.10.4 Rapporti con gli organi di controllo interno
  - 1.10.5 Rapporti con i responsabili delle altre sezioni del PIAO
  - 1.10.6 Rapporti con il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
  - 1.10.7 Rapporti con il responsabile unico del procedimento (RUP)
  - 1.10.8 Rapporti con il RASA
  - 1.10.9 Rapporti con il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette
- 1.11 Rapporti con gli *Stakeholder*
- 1.12 Rapporti con ANAC

### 1.1 I criteri di scelta del RPCT

L'organo di indirizzo individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Per gli enti locali, la scelta ricade, di norma, salva diversa e motivata determinazione, sul segretario o sul dirigente apicale. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico RPCT<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012.

Per una corretta scelta del RPCT è opportuno seguire gli indirizzi di carattere generale che seguono. Ciò fermo restando che la scelta finale sul RPCT - in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente - è rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo, cui compete l'adozione di un apposito provvedimento di nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

- ✓ Laddove possibile, è **altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati**. Si ritiene, infatti, che il RPCT debba rivestire nell'amministrazione un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.
- ✓ È quanto mai opportuno **selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione** e che sia dotato della necessaria **autonomia valutativa** e di **competenze qualificate** per svolgere con effettività il proprio ruolo.
- ✓ È importante che **la scelta ricada su un dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità** ai fini dello svolgimento dei compiti. Il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio e ha previsto un specifico divieto di far elaborare il PTPCT - e quindi anche la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - a soggetti esterni<sup>4</sup>. Pertanto, **la nomina di un dirigente esterno è da considerarsi come una eccezione**. Nel caso, tale scelta necessita di una **motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge**.
- ✓ **Non appare coerente con le previsioni di legge e con le indicazioni fornite dall'Autorità** circa i requisiti di adeguata conoscenza dell'amministrazione, stabilità e durata connessi all'incarico di RPCT, **la nomina di un soggetto che si trovi in posizione di comando** e, quindi, non incardinato nei ruoli dell'amministrazione, pur prestando servizio presso e nell'interesse della stessa.
- ✓ Per garantire l'imparzialità di giudizio e l'autonomia al RPCT, nonché il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, **non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo** laddove esista un vincolo fiduciario.
- ✓ Per assicurare che il RPCT non si trovi in una posizione di conflitto di interessi, **dovrebbero essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione** (come, a titolo meramente esemplificativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio del personale).
- ✓ È poi da escludere l'eventualità che il RPCT **ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione**. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.
- ✓ Con riferimento all'orientamento appena espresso, per quanto riguarda gli enti locali, va considerata la previsione contenuta nel nuovo CCNL secondo cui *“l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Segretario comunale e provinciale è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti”*<sup>5</sup>. Tuttavia, lo stesso CCNL contiene comunque una espressa clausola di salvezza che impone alle amministrazioni il divieto

---

<sup>4</sup> Art. 1, co. 8, l. n. 190/2012.

<sup>5</sup> Si tratta dell'art. 101, co. 2, del nuovo CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018, approvato il 17 dicembre 2020.

di assegnare gli incarichi indicati al RPCT qualora ciò integri una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. Pertanto, si raccomandano gli enti, specie di quelli di grandi dimensioni, di evitare di assegnare al RPCT funzioni gestorie, ivi incluse quelle previste dal citato CCNL. Ciò in quanto tale commistione potrebbe compromettere l'autonomia e imparzialità dello stesso Responsabile nello svolgimento dei suoi compiti, generando il rischio di conflitti di interessi.

- ✓ Si può prevedere nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO una procedura di gestione di conflitti di interessi, anche potenziali, del RPCT per casi preventivamente determinati, individuando il soggetto che deve verificare l'eventuale conflitto (di regola il superiore gerarchico) e il possibile sostituto, per il caso concreto in ipotesi, del RPCT tenuto ad astenersi<sup>6</sup>.
- ✓ Considerare l'opportunità di **introdurre modifiche organizzative** finalizzate a consentire, nell'individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati dalla normativa e negli orientamenti dell'ANAC.

## 1.2 Provvedimento di nomina del RPCT

Il provvedimento di nomina adottato dall'organo di indirizzo deve indicare:
il soggetto cui è conferito l'incarico
la durata dell'incarico
laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall'Autorità, le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a soluzioni diverse <sup>7</sup> .

È opportuno, inoltre, che nel provvedimento di nomina venga anche indicata la tipologia di incarico (dirigenziale) di cui è titolare il soggetto cui è conferito il ruolo di RPCT (qualora tale ultimo incarico non sia stato assegnato in via esclusiva).

Il provvedimento di nomina è indispensabile anche con riferimento al RPCT di enti locali.

In tal caso, infatti, la circostanza che il RPCT sia individuato, di norma, nel Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione, non implica l'automatica assunzione dell'incarico, restando invece necessaria l'adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell'amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.
---

*Riferimenti normativi: art. 1, co. 7 e 8, l. n. 190/2012; art. 101, co. 2, del CCNL dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018 del 17 dicembre 2020*

<sup>6</sup> Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui le segnalazioni di *whistleblowing* ex art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 riguardino la condotta tenuta dal RPCT. In tale caso, il RPCT, essendo il soggetto tenuto a dar seguito alle segnalazioni, si trova in una situazione di conflitto di interessi. Al riguardo, si rammenta che questa ipotesi è specificamente disciplinata nelle Linee guida ANAC in materia di *whistleblowing* di cui alla [delibera n. 469 del 9 giugno 2021](#) ove l'Autorità ha evidenziato (al § 1, Parte II) che " Visto il ruolo di primo piano assegnato dalla legge al RPCT nella gestione delle segnalazioni è opportuno che le Amministrazioni disciplinino, nel PTPCT o nell'atto organizzativo con cui si definisce la procedura, anche l'ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, indicando, altresì, i soggetti idonei a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione" (cfr. *infra* § 2.1).

<sup>7</sup> Ad esempio, la nomina di un funzionario in luogo di un dirigente o la nomina nei comuni di un soggetto che non riveste la qualifica di Segretario comunale o l'attribuzione dell'incarico di RPCT a soggetto assegnato ad uffici che svolgono attività di gestione nonché a settori più esposti a rischio corruttivo.

### 1.3 I requisiti soggettivi: la condotta integerrima

Il legislatore non fornisce specifiche indicazioni sui **requisiti soggettivi** necessari per essere nominati RPCT.

L'Autorità, considerati compiti e ruolo del RPCT, ritiene che quest'ultimo debba essere **individuato in un soggetto** che abbia dato nel tempo dimostrazione di un **comportamento integerrimo**. Ciò a tutela sia dell'immagine e del decoro dell'amministrazione, sia del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza.

Tale requisito deve essere valutato dall'amministrazione, caso per caso, avuto riguardo ad eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare. Le valutazioni sono svolte, ad esempio, in relazione alla natura e alla gravità dell'eventuale condanna, all'elemento soggettivo del dolo, all'incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

L'amministrazione è tenuta a valutare con particolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT.

Di seguito si riportano alcune indicazioni che devono comunque essere oggetto di valutazione discrezionale e motivata dell'organo di indirizzo che nomina il RPCT.

- ✓ In caso di **procedimenti penali** e, in particolare, nei casi di *“avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”* e nei casi di **rinvio a giudizio** che riguardano il soggetto cui si intende affidare o è affidato anche l'incarico di RPCT, l'amministrazione è tenuta alla valutazione del requisito della condotta integerrima secondo le indicazioni già fornite da ANAC nella [delibera n. 215 del 26 marzo 2019](#) cui si rinvia (§ 3.12.) e per i reati ivi indicati. L'Autorità ritiene, inoltre, che devono essere considerate tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico di RPCT tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235<sup>8</sup>, nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. n. 39/2013<sup>9</sup>. L'amministrazione è tenuta, inoltre, a valutare, caso per caso, anche gli altri casi di procedimenti penali, sopra non contemplati, a partire dal rinvio a giudizio, e a decidere di conseguenza, fornendo sempre adeguate motivazioni sulla scelta effettuata in sede di nomina o di revoca. In tale ambito, particolare rilevanza può assumere l'elemento soggettivo del dolo.
- ✓ In caso di **condanne erariali**, l'Autorità ritiene, come precisato nella [delibera n. 650 del 17 luglio 2019](#), che una condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti per comportamento doloso incida sul requisito della condotta integerrima del RPCT, ai fini del conferimento e/o del mantenimento dell'incarico<sup>10</sup>. Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi caso per caso.

<sup>8</sup> In particolare, si fa riferimento all'art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

<sup>9</sup> Si tratta dei reati del Titolo II, Capo I *“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”*.

<sup>10</sup> Gioia, a proposito, richiamare, quale criterio interpretativo, quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*), che, nel dettare i principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi concernenti la materia della dirigenza pubblica, aveva previsto le ipotesi di revoca dell'incarico e divieto di rinnovo degli stessi, *“in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose”*. L'equiparazione tra condanne penali dolose e erariali dolose, del resto, poggia sul presupposto per cui trattasi di condanne che possono rivestire lo stesso disvalore rispetto ai fatti da cui sono originate, essendo irragionevole equiparare una grava condanna penale per un reato doloso ad un lieve illecito contabile di indole colposa.

- ✓ Con riferimento alle **condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro** spetta alle amministrazioni valutare, in sede di nomina o di revoca, se tali condanne possano ostare al possesso del requisito della condotta integerrima, in quanto tali da pregiudicare l'immagine dell'amministrazione e il prestigio dello stesso RPCT all'interno della stessa. In ogni caso, è necessaria una specifica motivazione da parte dell'amministrazione, che dia conto delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.
- ✓ Per quanto attiene alle **pronunce di natura disciplinare**, spetta alle amministrazioni valutare, di volta in volta, se la condotta sanzionata del RPCT possa far venire meno i requisiti di integrità, fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo, si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni provocati, la condotta successiva dell'autore, l'avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla p.a.

Per quanto sopra detto si ribadisce il dovere in capo al RPCT di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali o di altro tipo che li vedano coinvolti. A tal fine è auspicabile che le amministrazioni introducano, nel proprio codice di comportamento, un dovere informativo in tal senso.

*Riferimenti normativi: [delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019](#); [delibera ANAC n. 650 del 17 luglio 2019](#); [Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018](#); art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) d.lgs. n. 235/2012.*

#### 1.4 Posizione di autonomia del RPCT

Il RPCT può esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e indipendenza. A tal fine, possono concorrere:

la definizione della durata dell'incarico e la disciplina della temporanea assenza e dei periodi di *vacatio*

la previsione di una tutela rafforzata in caso di revoca dell'incarico o di adozione di misure discriminatorie

la previsione di un necessario supporto operativo

##### 1.4.1 La durata dell'incarico di RPCT

La legge non individua la **durata dell'incarico del RPCT**.

Al fine di evitare, tuttavia, che l'attività del RPCT possa essere compromessa da una situazione di precarietà, tale incarico deve avere una durata minima ragionevole. Ciò consente:

- ✓ di garantire la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale;
- ✓ di assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT.

In particolare, laddove il RPCT svolga l'**incarico in via esclusiva** (circostanza che potrebbe verificarsi in enti di grandi dimensioni con organizzazione complessa, cfr. § 2.1) la durata dell'incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

Laddove l'incarico di Responsabile si configuri - come di norma - quale **incarico aggiuntivo** a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.

Peculiare è poi il **caso dei Segretari comunali che potrebbero non essere in condizione di raggiungere il termine minimo auspicato**.

Si considerino i Segretari il cui mandato cessi prima del triennio. In tal caso, è necessario garantire la continuità delle attività del RPCT facendo leva sul ruolo istituzionale del Segretario comunale cui per legge spetta, di norma, l'incarico di RPCT. Con riguardo a tale ipotesi, va poi considerato che è la stessa legge ad avere bilanciato l'interesse a far rivestire l'incarico di RPCT a tali soggetti, in quanto garanti complessivamente del buon andamento degli enti, anche a scapito della durata dell'incarico stesso. Proprio per il ruolo istituzionale svolto, l'Autorità auspica, quindi, che sia cura dei segretari che si succedono garantire forme di collaborazione per assicurare la continuità anche dell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Con specifico riguardo all'elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, si raccomanda, inoltre, che i RPCT e i componenti della struttura di supporto, prima di lasciare l'incarico, abbiano cura di predisporre e mettere a disposizione del nuovo soggetto incaricato di svolgere le funzioni tutti i documenti inerenti le attività svolte ai fini della elaborazione del Piano, i documenti di monitoraggio e quelli utili per rappresentare la situazione di attuazione del Piano.

Vale, infine, considerare le **ipotesi di riorganizzazione interne o di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale preesistente quello di RPCT**.

In tali casi è opportuno che l'incarico di RPCT prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza con quanto previsto nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Non esiste, infatti, alcun automatismo tra la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale preesistente e la revoca dell'incarico di RPCT.

#### 1.4.2 Temporanea assenza e periodi di *vacatio* del RPCT

Le amministrazioni dovrebbero opportunamente valutare anche l'eventualità di un **periodo di assenza temporanea** del RPCT.

Quindi, già in sede di PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, vanno definite idonee misure per affrontare tale evenienza. Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna, sulla base di criteri prestabiliti, che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso.

Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria ***vacatio* del ruolo** di RPCT è compito dell'**organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile**, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico. L'atto di nomina del RPCT è, del resto, uno dei presupposti necessari alla strategia di prevenzione di

corruzione all'interno dell'amministrazione. E' la legge stessa, infatti, che pone il compito di individuare e nominare il RPCT in capo all'organo di indirizzo, il quale non può andare esente da responsabilità ove la mancata nomina del Responsabile determini anche la mancata adozione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO<sup>11</sup>.

*Riferimenti normativi: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012; art. 19, co. 5, lett. b), d.l. n. 90/2014.*

#### 1.4.3 La tutela del RPCT in caso di revoca dell'incarico o di adozione nei suoi confronti di misure discriminatorie

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, è importante che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine, occorre considerare che l'incarico di RPCT si configura, di norma, come "aggiuntivo" rispetto ad altri incarichi.

Si ribadisce quindi l'invito a tutte le amministrazioni ad adottare tutte le soluzioni organizzative dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, autonomo, con effettività, al riparo da possibili ritorsioni, fissando regole in tal senso in appositi atti organizzativi generali (ad esempio negli enti locali il regolamento degli Uffici e dei servizi) o nell'atto di nomina del RPCT.

Il legislatore stesso ha elaborato un sistema di garanzia a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del RPCT con disposizioni volte ad impedire sia una revoca anticipata dall'incarico in funzione ritorsiva, sia l'adozione di misure discriminatorie.

Tale forma di tutela è riferita:

- ✓ alla **revoca dell'incarico di Segretario comunale**, di norma RPCT: il Prefetto ha il compito di comunicare il provvedimento di revoca del Segretario comunale all'Autorità che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione<sup>12</sup>;
- ✓ alle **revoche di tutti gli incarichi amministrativi, di vertice o dirigenziali**, conferiti al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT. Le amministrazioni comunicano tempestivamente ad ANAC i provvedimenti di revoca, al fine di consentire alla stessa di formulare, entro trenta giorni, una richiesta di riesame del provvedimento, qualora si rilevi che lo stesso sia correlato alle attività svolte dal RPCT<sup>13</sup>;
- ✓ alle **eventuali misure discriminatorie** nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. Tali misure discriminatorie devono essere segnalate tempestivamente dai RPCT interessati all'Autorità, in modo da consentire a quest'ultima, qualora necessario, di attivare le opportune forme di tutela mediante una richiesta di informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle medesime forme previste per la revoca dall'incarico<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Art. 19, co. 5, lett. b), d.l. n. 90/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

<sup>12</sup> Art. 1, co. 82, l. 190/2012.

<sup>13</sup> Art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012".

<sup>14</sup> Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012.

La poca chiarezza delle disposizioni sull'intervento e sui poteri di ANAC in caso di revoca del RPCT o di adozione nei suoi confronti di misure discriminatorie ha generato non pochi problemi nell'attività di vigilanza. L'Autorità, quindi, ha da tempo auspicato un intervento del legislatore.

In ogni caso, al fine di disciplinare il proprio intervento con criteri omogenei e un *iter* procedimentale uniforme sia con riferimento ai procedimenti di revoca, sia con riferimento ai casi in cui il RPCT sia destinatario di misure discriminatorie, l'Autorità ha adottato il [Regolamento del 18 luglio 2018 di cui alla Delibera n. 657 del 18 luglio 2018](#).

In tale Regolamento si sottolinea che «*in caso di revoca del RPCT le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente il provvedimento all'Autorità*». Analoga raccomandazione è estesa anche ai RPCT che sono revocati.

In particolare, l'intervento dell'Autorità in tali casi si sostanzia in una istruttoria tesa ad accertare la presunta correlazione tra la revoca e le misure discriminatorie adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT. In caso l'accertamento dia esito favorevole l'Autorità richiede all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e di comunicarle gli esiti di tale riesame.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono al riesame degli atti adottati nei confronti del RPCT. A conclusione del riesame, possono annullare le misure o anche decidere di confermarle. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell'Autorità, la motivazione del provvedimento deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.

L'Autorità, ricevuti dall'amministrazione gli esiti del procedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la connessione tra revoca/misure e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Per le questioni generali che attengono alla revoca dell'incarico e/o all'adozione delle misure discriminatorie nei confronti di RPCT, nonché alla vigilanza di ANAC, si rinvia comunque integralmente a tale Regolamento.

*Riferimenti normativi:* art. 1, co. 7 e 82, l. n. 190/2012; art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013; [Regolamento di cui alla delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018](#).

## 1.5 La formazione del RPCT

La **formazione** riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve coinvolgere tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla programmazione e attuazione delle misure, in primo luogo, il **RPCT**.

Le analisi condotte dall'Autorità circa lo stato di attuazione e la qualità dei PTPCT nelle amministrazioni pubbliche hanno evidenziato un particolare *deficit* di conoscenze e competenze tecniche con riferimento al *risk management*<sup>15</sup>. Una efficace attività formativa in materia costituisce, invece, un tassello rilevante per lo sviluppo di una adeguata strategia decentrata di prevenzione della corruzione, volta a favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

---

<sup>15</sup> Per maggiori dettagli si rinvia agli esiti dell'analisi dei dati sui PTPCT della piattaforma ANAC per l'anno di riferimento 2021 da cui è emerso che il 68,60% dei RPCT non ha esperienza nel settore del *risk management*. Sul punto, cfr. Allegato n. 11 "L'analisi dei dati tratti dalla Piattaforma dei PTPCT" del presente PNA.

Per tale ragione, è opportuno che gli interventi formativi dell'amministrazione siano finalizzati a fornire allo stesso RPCT, nella prospettiva di una maggiore professionalizzazione di tale ruolo, tutti gli elementi conoscitivi e le competenze necessarie con riguardo ai metodi e agli strumenti di gestione del rischio corruttivo.

Ciò è funzionale anche a consentire al RPCT di farsi promotore, all'interno della stessa amministrazione, di una effettiva cultura della legalità, superando la logica del mero adempimento formale<sup>16</sup>.

#### 1.6 Eventuale trattamento accessorio

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT **non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo**<sup>17</sup>, fatto salvo il solo **riconoscimento**, laddove sia configurabile, di **eventuali retribuzioni di risultato** legate all'effettivo conseguimento di obiettivi di *performance* predeterminati.

Restano naturalmente fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Tale principio vale anche nel caso in cui le funzioni di RPCT siano affidate ad un titolare di posizione organizzativa<sup>18</sup>.

#### 1.7 Supporto operativo al RPCT

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, l'organo di indirizzo dispone «*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*» al RPCT. La scelta sul tipo di supporto da garantire a questo soggetto è sempre rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa della stessa.

Dall'esperienza di vigilanza condotta da ANAC e dall'analisi dei dati sulla Piattaforma ANAC<sup>19</sup>, è emerso che permangono ancora diverse criticità circa il supporto allo svolgimento del ruolo di RPCT. In tal senso, è stata rilevata la mancata istituzione (soprattutto negli enti di piccole dimensioni) o il sottodimensionamento dell'ufficio/struttura di supporto, ovvero l'insufficiente predisposizione da parte dell'organo di indirizzo di modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT.

Le criticità rilevate hanno quindi spinto ANAC ad una nuova riflessione sulla reale efficacia delle soluzioni finora adottate e su quali strumenti possono essere ulteriormente sviluppati per coadiuvare l'attività e l'operato dei RPCT, valutando soluzioni organizzative differenziate per le amministrazioni di grandi dimensioni con strutture periferiche ramificate e per gli enti di piccole dimensioni (cfr. *infra* §§ 2.2. e 3.2).

<sup>16</sup> Sul ruolo della formazione in generale quale misura di prevenzione si rinvia al § 6.4. del [PNA 2019](#) di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

<sup>17</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, l. 190/2012, «*Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*» (cd «*clausola di invarianza*»).

<sup>18</sup> In tal senso, Corte dei Conti, Sardegna, Sez. Giurisd., Sent. n. 52 del 7 febbraio 2019; Corte dei Conti, Regione Piemonte, Sent. n. 253 del 3 luglio 2019.

<sup>19</sup> Cfr. Allegato n. 11 «*L'analisi dei dati tratti dalla Piattaforma dei PTPCT*» del presente PNA.

Considerati i delicati compiti che spettano al RPCT, è auspicabile che l'organo di indirizzo assicuri al soggetto individuato quale RPCT legittimazione ed autorevolezza anche attraverso una serie di azioni ed indicazioni strategiche, quali, ad esempio, l'adozione di provvedimenti formali che lo integrino opportunamente nell'organizzazione, gli diano una collocazione adeguata, ne descrivano le funzioni e i compiti, a fronte del dovere di tutta l'organizzazione di collaborare fornendo le informazioni, i dati e le attività necessarie a perseguire gli obiettivi, richiamando altresì tale dovere espressamente nei codici di comportamento.

Laddove possibile, è opportuno che l'organo di indirizzo doti il RPCT di un **ufficio appositamente dedicato al supporto** del RPCT, con adeguato personale, risorse strumentali e finanziarie.

In tal senso, in relazione alle esigenze e alle peculiarità di ogni amministrazione, si auspica che lo stesso RPCT collabori con l'organo di indirizzo proponendo, insieme alla presentazione della prima proposta di PTPCT utile o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicazioni circa l'assetto di una struttura organizzativa idonea e proporzionata che consenta di **garantire lo svolgimento pieno ed effettivo delle proprie funzioni**.

Nel caso dell'istituzione di un ufficio di supporto appositamente dedicato alle attività del RPCT, la titolarità di tale ufficio va posta in capo al RPCT e non ad altro dirigente.

Resta fermo che soggetti esterni all'amministrazione non possono far parte dell'ufficio di supporto, così come il RPCT deve essere, di regola, un soggetto interno all'amministrazione. La conoscenza diretta dell'amministrazione è, infatti, un requisito che consente di predisporre al meglio misure di prevenzione contestualizzate. A ciò si aggiunga che la legge prevede uno specifico divieto di far elaborare il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, a soggetti esterni.

Nella logica di non generare un aggravio o un appesantimento del funzionamento amministrativo, **qualora non sia possibile costituire tale ufficio dedicato**, è necessario predisporre adeguati provvedimenti organizzativi atti a permettere al RPCT di **avvalersi del personale di altri uffici, creando una struttura e un servizio di sostegno tematico e funzionale**.

Tale struttura, in una necessaria logica di integrazione delle attività e delle competenze multidisciplinari, potrebbe essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di *audit*).

Tale integrazione funzionale dei poteri del RPCT, in particolare con quelli di uffici/organi di controllo interni all'amministrazione, implica, naturalmente, che anche questi ultimi siano tenuti ad una collaborazione costante e costruttiva con il RPCT e a tenerlo informato sugli esiti delle attività svolte (cfr. *infra* § 1.10.). Il raccordo delle diverse competenze può contribuire a creare il contesto favorevole per una maggiore consapevolezza, in tutte le unità organizzative, delle criticità e dei rischi corruttivi cui è esposta l'amministrazione.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno, pertanto, che l'atto di nomina del RPCT sia accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale, ma anche gli organi di controllo, a dare la necessaria collaborazione al RPCT.

Negli enti tenuti all'adozione del PIAO potrebbe essere valorizzata **la soluzione della struttura multidisciplinare, anche quale strumento di ausilio alla collaborazione del RPCT con i soggetti responsabili delle altre sezioni di PIAO**. Invero, la partecipazione e il raccordo dei soggetti dell'amministrazione, a vario titolo, coinvolti nella predisposizione delle

sezioni può agevolare, attraverso una visione più unitaria, sia la predisposizione che lo stesso coordinamento delle diverse sezioni del PIAO. Ciò risponde alla logica di integrazione rafforzata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione, a servizio della collettività, che costituisce il fondamento e l'obiettivo dello stesso PIAO.

Da ultimo, si evidenzia l'opportunità che siano formalizzati, nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, i poteri e le modalità di interlocuzione del RPCT nei confronti dell'intera struttura dell'ente, sia nella fase di predisposizione delle misure di prevenzione, sia nella fase di controllo sull'attuazione delle stesse. Ove necessario, il PTPCT o la suddetta sezione del PIAO possono anche rinviare la definizione di tali aspetti a specifici atti organizzativi interni.

*Riferimenti normativi: art. 1, co. 8, l. n. 190/2012; art. 8 d.P.R. n. 62/2013; art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater) d.lgs. n. 165/2001; art.1, co. 8, l. n. 190/2012.*

## 1.8 Attività e poteri del RPCT

Sui **poteri del RPCT**, l'Autorità si è già espressa con la [delibera n. 840 del 2018<sup>20</sup>](#), cui si rinvia per i dettagli. In tale sede si è precisato che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della **predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione** di un'amministrazione o ente nonché della **verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione**. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo.

Laddove il RPCT sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri fenomeni di corruzione, in senso ampio, i suoi compiti si sostanziano in una delibazione sul *fumus* di quanto rappresentato, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura del RPCT rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterni, preposti ai necessari controlli, in una logica di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione.

Di seguito si fornisce un quadro d'insieme delle attività svolte dal RPCT e dei poteri ad esse connessi, con particolare riferimento:

- ✓ alla **vigilanza** sull'attuazione delle **misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza**;
- ✓ ai compiti ai sensi della **disciplina sul whistleblowing**;
- ✓ alle attribuzioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità** di incarichi;
- ✓ ai compiti e poteri in materia di Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e di contrasto al riciclaggio.

---

<sup>20</sup> Tale delibera fornisce indicazioni generali sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

### 1.8.1 In materia di misure di prevenzione della corruzione

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT devono rimanere connessi al ruolo principale che il legislatore assegna a tale figura a cui, come già evidenziato, è affidata la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT o nella sezione apposita del PIAO.

Spetta al **RPCT presentare all'organo di indirizzo**, per la necessaria approvazione, una **proposta di PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO** che sia "idonea", ossia studiata per essere efficace per lo specifico ente in cui deve essere attuata.

Tale idoneità è naturalmente necessaria anche nel caso in cui intervengano fatti tali da richiedere modifiche o adeguamenti del PTPCT o della citata sezione del PIAO (ad esempio, modifiche organizzative o il verificarsi di fenomeni corruttivi tali da mettere in discussione la mappatura e la misurazione del rischio già effettuata).

A ciò si deve aggiungere l'obbligo<sup>21</sup>:

di **vigilare sull'attuazione**, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO (cfr. Parte generale "Il monitoraggio: indicazioni per i PIAO e per i PTPCT" § 5, del presente PNA)

di **segnalare** all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

di **indicare** agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT o nella sezione apposita del PIAO, sono resi noti dal RPCT in una **Relazione annuale** da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione<sup>22</sup>.

Con l'introduzione della Piattaforma informatica ANAC di rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, è prevista anche la possibilità per i RPCT, che utilizzano tale Piattaforma, di avvalersi del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione.

<sup>21</sup> Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012.

<sup>22</sup> Sulle modalità di redazione della relazione l'Autorità fornisce annualmente indicazioni e mette a disposizione uno schema di Relazione, in formato *excel*, pubblicato sul sito. Cfr. Parte II, § 7 del [PNA 2019](#) di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

## 1.8.2 In materia di trasparenza

Nel predisporre il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il RPCT deve occuparsi anche:

della <b>programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione</b> corretta delle disposizioni in tema di <b>trasparenza, elaborando una apposita sezione</b> , impostata come atto fondamentale, con la quale organizzare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi (cfr. Parte generale, § 3.1.4 <i>“La programmazione della trasparenza”</i> del presente PNA)
dell'attività di monitoraggio sulla effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che sia rispettata la <i>“qualità”</i> dei dati <sup>23</sup> .
A ciò consegue il <b>potere di segnalare gli inadempimenti rilevati</b> , in relazione alla gravità, all'OIV, all'organo di indirizzo politico, ad ANAC o all'UPD <sup>24</sup> .

Sui poteri e i doveri del RPCT in materia di trasparenza e accesso civico generalizzato, l'Autorità è intervenuta con due delibere, cui si rinvia<sup>25</sup>.

Il RPCT è destinatario delle istanze di accesso civico *“semplice”* finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT segnala all'ufficio di disciplina, al vertice politico e all'OIV i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.

Con riferimento all'**accesso civico generalizzato**, il RPCT riceve e tratta le richieste di **riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta**. La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali<sup>26</sup>.

## 1.8.3 In materia di *whistleblowing*

Il RPCT svolge un ruolo di primo piano anche nella gestione delle **segnalazioni in materia di *whistleblowing***<sup>27</sup>.

Il RPCT, oltre a **ricevere** e prendere in carico le **segnalazioni**, pone in essere gli atti necessari ad una **prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”** da ritenersi obbligatoria<sup>28</sup>. La richiamata disposizione prevede

<sup>23</sup> In base all'art. 6, d.lgs. n. 33/2013 *“Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”*.

<sup>24</sup> Art. 43, co. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013.

<sup>25</sup> Si tratta della [delibera n. 1309/2016](#) recante *«Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013»*, ed in particolare dell'Allegato: *«Guida operativa all'accesso generalizzato»*, e della [delibera n. 1310/2016](#) recante *«Indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016»* (in particolare § 2. e § 9.).

<sup>26</sup> Art. 5, co. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013

<sup>27</sup> Art. 54-bis del d.lgs. n.165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*. Si rammenta che la precedente formulazione dell'art. 54-bis non contemplava tra i soggetti destinatari della segnalazione il RPCT, riferendosi invece sul piano della organizzazione interna della p.a. al *“superiore gerarchico”*. Il legislatore con la modifica operata con la l. n. 179 del 2017 ha riformulato la norma aderendo all'interpretazione dell'Autorità contenuta nella [determinazione n. 6/2015](#), e indicando, quindi, il RPCT come destinatario delle segnalazioni ove queste vengano dirette all'Amministrazione.

<sup>28</sup> Tale attività è da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001.

che ANAC irroghi sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute<sup>29</sup>.

L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. *fumus*) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella [delibera n. 840/2018](#), che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Sui poteri del RPCT con riferimento alle segnalazioni di *whistleblowing*, si rinvia alle apposite linee guida sull'istituto adottate con [delibera n. 469 del 9 giugno 2021](#)<sup>30</sup>.

#### 1.8.4 In materia di imparzialità soggettiva del funzionario

Il RPCT ha compiti di **vigilanza** anche sul rispetto della normativa in **materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**<sup>31</sup>.

Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC<sup>32</sup>.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'Autorità, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato l'inconferibilità dell'incarico<sup>33</sup>, il RPCT, nell'esercizio delle prerogative ad esso attribuite<sup>34</sup>, non avvia un distinto e autonomo procedimento in ordine all'ipotesi di inconferibilità e incompatibilità come accertata da ANAC, ma è tenuto a:

- ✓ comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- ✓ adottare i provvedimenti conseguenti;
- ✓ contestare la causa di inconferibilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria<sup>35</sup> tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- ✓ nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità<sup>36</sup> risulti mendace, avviare, con il supporto dell'amministrazione, il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione<sup>37</sup>.

<sup>29</sup> Sul potere sanzionatorio dell'Autorità si rinvia al [Regolamento del 30 ottobre 2018](#) «Sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)» adottato con delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 e recentemente modificato con [delibera n. 312 del 10 aprile 2019](#).

<sup>30</sup> [Delibera 469 del 9 giugno 2021](#) reca "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)"

<sup>31</sup> La disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità è contenuta nel citato d.lgs. n. 39/2013.

<sup>32</sup> In merito, si rinvia alle indicazioni fornite dall'Autorità nella Parte III, § 1.5. ("Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi") del [PNA 2019](#) nonché nella [delibera 833 del 3 agosto 2016](#), recante «Linee guida per l'accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi da parte del RPCT» cui si rinvia.

<sup>33</sup> Art. 16, d.lgs. n. 39/2013.

<sup>34</sup> Art. 15, d.lgs. n. 39/2013.

<sup>35</sup> Art. 18, co. 2, d.lgs. n. 39/2013.

<sup>36</sup> Art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art. 20, co. 5, d.lgs. n. 39/2013 "la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni."

Un ruolo chiave è svolto sicuramente dal RPCT anche in materia di *pantouflage*<sup>38</sup>.

In particolare, il RPCT, alla luce dei compiti ad esso attribuito in materia di inconfiribilità e incompatibilità<sup>39</sup>, è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure di prevenzione del *pantouflage*, anche attraverso attività volte ad acquisire di informazioni utili, come, ad esempio, la consultazione delle banche dati liberamente accessibili da parte delle amministrazioni e, eventualmente, la richiesta all'Agenda delle entrate circa l'esistenza di redditi da lavoro dell'ex dipendente pubblico. Per lo svolgimento di tali compiti, il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell'amministrazione (ad esempio, l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti).

Il RPCT potrebbe poi svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all'interno dell'amministrazione, per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto di *pantouflage* con riguardo all'attività esercitata presso l'amministrazione di appartenenza. Resta ferma la facoltà del Responsabile di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della norma in materia (per i dettagli cfr. Parte generale, "Il *Pantouflage*", § 3.2. del presente PNA).

*Riferimenti normativi: Art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001; art. 1, co. 7, l. n. 190/2012; art. 33-ter, d.l. n. 179/2012; art. 5, co. 1 e 2, 6, 43, co. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013; artt. 15, 16, 18 e 20, d.lgs. n. 39/2013; [delibera ANAC n. 1309/2016](#);*

## 1.9 Responsabilità del RPCT

La normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT:

- ✓ per **omessa predisposizione del PTPCT o della apposita sezione del PIAO**. Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT o della sezione anticorruzione del PIAO in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000<sup>40</sup>;
- ✓ nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una **condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato** e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT o la sezione del PIAO prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale<sup>41</sup>, disciplinare<sup>42</sup>, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare **esente da responsabilità il RPCT**, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve **fornire adeguata prova, dimostrando di avere**<sup>43</sup>:

- individuato nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le aree a rischio e le relative misure di contrasto;

---

<sup>38</sup> La norma di riferimento è l'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

<sup>39</sup> Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

<sup>40</sup> Art. 19, co. 5, d.l. n. 90/2014.

<sup>41</sup> Art. 21, d.lgs. n. 165/2001.

<sup>42</sup> L'art. 1, co. 13, l. n. 190/2012 prevede che la sanzione disciplinare a carico del RPCT «non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi»

<sup>43</sup> Art. 1, co. 9 e 10, l. n. 190/2012.

- definito, per le aree più a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
- stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- valutato l'opportunità di prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- verificato l'efficace attuazione del Piano e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e della sua idoneità;
- proposto modifiche del Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

In capo al RPCT possono inoltre configurarsi **due ulteriori ipotesi di responsabilità**<sup>44</sup>:

- dirigenziale<sup>45</sup>, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;
- disciplinare «per omesso controllo».

Il legislatore, tuttavia, ammette **una prova liberatoria**, consentendo al RPCT di provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano».

Il RPCT è tenuto<sup>46</sup>, infatti, a:

- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (o agli organismi con funzione analoghe) tutte le “disfunzioni” che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Si evidenzia, infine, che al fine della verifica dell'adozione delle cautele su richiamate, in parte riconducibili alla fase di elaborazione del Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, non rileva l'eventualità che tali strumenti di programmazione abbiano ricevuto una certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC è, infatti, l'unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e attuazione dei PTPCT o della suddetta sezione del PIAO.

Con riguardo alle **responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza**:

<sup>44</sup> Art. 1, co. 14, l. n. 190/2012.

<sup>45</sup> Art. 21, d.lgs. n. 165/2001.

<sup>46</sup> Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012.

- ✓ l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

E' importante, dunque, che nella parte dedicata alla trasparenza nel PTPCT o nella apposita sezione del PIAO, siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati<sup>47</sup>.

Alla luce di quanto sopra e anche della possibilità del RPCT di provare che eventuali inadempimenti non siano a lui imputabili, si ribadisce l'importanza di stabilire nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza posti in capo ai vari soggetti e, in particolare, ai referenti, laddove presenti.

Come già detto, infatti, il RPCT può andare esente da responsabilità laddove possa provare di avere dato indicazioni agli stessi e dimostrare che questi non vi hanno correttamente adempiuto. In tal senso, è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza qual è il soggetto responsabile della vigilanza e dell'attuazione delle misure di prevenzione connesse al PTPCT o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

---

<sup>47</sup> Art 46, d. lgs. n. 33/2013.

Responsabilità del RPCT	
Per omessa predisposizione del PTPCT o della sezione del PIAO	<p>Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. (d.l. n. 90/2014, art. 19, co. 5).</p> <p>Nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT o la sezione del PIAO prima della commissione del fatto si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione (l. n. 190/2012, art. 1, co. 12).</p>
Per ripetute violazioni delle misure previste nei Piani	<p>Nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 in capo al RPCT (l. n. 190/2012, art. 1, co. 14).</p>
Per omesso controllo	<p>Nel caso di omesso controllo sul rispetto delle misure di prevenzione previste dal Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO si configura un'ipotesi di responsabilità disciplinare in capo al RPCT (l. n. 190/2012, art. 1, co. 14).</p>
Per violazione delle misure di trasparenza	<p>Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla <i>performance</i> individuale dei responsabili (d.lgs. n. 33/2013, art. 46):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</li> <li>✓ il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico.</li> </ul>

Prove liberatorie dalla responsabilità

<p>Per omessa predisposizione del PTPCT o della sezione del PIAO</p>	<p>Il RPCT va esente da responsabilità se prova di avere (l. n. 190/2012, art. 1, co. 9 e 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ individuato nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le aree a rischio e le relative misure di contrasto;</li> <li>✓ previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;</li> <li>✓ stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;</li> <li>✓ definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;</li> <li>✓ verificato l'efficace attuazione del Piano e della suddetta sezione del PIAO e della sua idoneità;</li> <li>✓ proposto modifiche del Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;</li> <li>✓ verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;</li> <li>✓ individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;</li> <li>✓ vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano o della sezione anticorruzione del PIAO.</li> </ul>
<p>Per ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel piano o nella sezione del PIAO e/o per omesso controllo</p>	<p>Il RPCT va esente da responsabilità se prova «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (l. n. 190/2012 art. 1, co. 7 e 14). In particolare, il RPCT è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, o ai Nuclei di valutazione, tutte le "disfunzioni" che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate.</li> <li>✓ indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</li> </ul>
<p>Per violazione delle misure di trasparenza</p>	<p>Il RPCT va esente da responsabilità se prova che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile e di avere dato indicazioni ai vari soggetti responsabili e, in particolare, ai referenti, laddove presenti, e dimostra che questi non vi hanno correttamente adempiuto.</p>

Riferimenti normativi: art. 1, co. 7, 9, 10, 12 e 14, l. n. 190/2012; art 19, co. 5, d.l. n. 90/2014; art. 46, d.lgs. n. 33/2013; art. 21, d.lgs. n. 165/2001.

## 1.10 I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione

L'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni ente dipende in gran parte dal reale **coinvolgimento di tutti coloro che operano nell'amministrazione** e dalla possibilità che si realizzino significative interlocuzioni con il RPCT che del sistema predetto è il principale coordinatore.

Il ruolo di coordinamento del RPCT, infatti, non deve in nessun caso essere interpretato come una deresponsabilizzazione degli altri soggetti, in particolare dei responsabili delle unità organizzative, in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

La collaborazione, in sostanza, deve essere continua e riguardare l'intera attività di predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione. Tale coordinamento, oltre a rafforzare il ruolo di presidio del Responsabile, consente una condivisione di obiettivi e la diffusione delle "buone pratiche", con conseguente maggiore probabilità di una concreta efficacia degli strumenti e delle azioni poste in essere.

Tale interazione, peraltro, stimola e responsabilizza maggiormente i diversi soggetti all'effettiva attuazione delle misure. A conferma di tale visione, vale considerare che la violazione del dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT comporta una responsabilità disciplinare<sup>48</sup>.

Di seguito si riportano le indicazioni in merito ai rapporti fra RPCT e i soggetti che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione, volti a realizzare un modello di sistema di prevenzione della corruzione, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento.

### 1.10.1 Rapporti con gli organi di indirizzo

L'**organo di indirizzo politico-amministrativo ha un ruolo preminente** nel processo di gestione del rischio corruttivo, definendo gli indirizzi e le strategie dell'amministrazione, nonché favorendo anche la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo che sia di reale supporto al RPCT.

Quanto al necessario coordinamento funzionale tra l'organo di indirizzo e il RPCT:

- ✓ l'organo di indirizzo è tenuto a nominare il RPCT - tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni - e ad assicurare che lo stesso disponga poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; allo stesso tempo il RPCT ha l'obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- ✓ l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e che, in quest'ultimo caso, sono da correlare altresì con gli obiettivi di valore pubblico ivi indicati (cfr. Parte generale, "*Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT*", § 3.1.1., del presente PNA). Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli del RPCT per la predisposizione del PTPCT o per la sezione apposita del

<sup>48</sup> Cfr. il citato art. 8, d.P.R. n. 62/2013.

PIAO nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano o della sezione del PIAO;

- ✓ il RPCT ha l'obbligo di trasmettere la Relazione annuale all'organo di indirizzo e, qualora quest'ultimo lo richieda, anche riferire sull'attività svolta.

Ad avviso dell'Autorità, è opportuno che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO si definiscano le modalità del raccordo tra organo di indirizzo e RPCT nonché si ribadiscano le responsabilità dell'organo di indirizzo in caso dell'eventuale mancata adozione del PTPCT o della citata sezione del PIAO (cfr. Parte generale, "Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT", § 9 "Sanzioni" del presente PNA).

Riferimenti normativi: art.1, co. 7, 8, 14, l. n. 190/2012.

### 1.10.2 Rapporti con i dirigenti

Una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative contribuisce a creare all'interno dell'amministrazione un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione.

Con riferimento ai rapporti tra RPCT e **dirigenti dell'amministrazione**, la legge stessa indica che i dirigenti nonché i responsabili apicali dell'amministrazione sono **tenuti a collaborare con il RPCT** sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

In particolare, si ritiene che i dirigenti siano tenuti a:

valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative

concorrere, coordinandosi opportunamente con il RPCT, alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo, fra l'altro, le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure

curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità

assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT o nella sezione apposita del PIAO e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale

tener conto, in sede di valutazione delle *performance*, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT

Il legislatore stabilisce, altresì, che il RPCT, **d'intesa con i dirigenti competenti, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi** negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Riferimenti normativi: art.1, co. 9, lett. a) e 10 lett. b), l. n. 190/2012.

### 1.10.3 Rapporti con i dipendenti

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e delle relative misure, così come per un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

Il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse.

A tal riguardo:

- ✓ il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO stabiliscono «*obblighi di informazione nei confronti del responsabile [...] chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate;
- ✓ i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e a prestare collaborazione al RPCT. Si rivela utile l'introduzione nel codice di comportamento dell'amministrazione dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT.

La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano o dalla sezione del PIAO costituisce illecito disciplinare. Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT o nella citata sezione del PIAO l'obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari<sup>49</sup> nei confronti dei dipendenti.

Riferimenti normativi: art. 1, co. 9, lett. c) e 14, l. n. 190/2012; art. 8 d.P.R. n. 62/2013.

### 1.10.4 Rapporti con organi di controllo interno

Ad avviso dell'Autorità, il successo del contrasto alla corruzione è quello del reale coinvolgimento e del raccordo del RPCT con gli altri attori preposti nella stessa P.A. al controllo interno.

L'obiettivo comune di migliorare l'efficienza, la qualità e l'attività complessiva dell'amministrazione può essere realizzato mettendo a sistema gli strumenti di controllo esistenti, piuttosto che aggiungendo misure di controllo ulteriori (tale circostanza tende ancora a verificarsi troppo spesso come risulta dall'attività di vigilanza dell'Autorità).

Si ritiene, quindi, opportuno ottimizzare i rapporti fra RPCT e gli organi preposti ai controlli interni, garantendo un periodico scambio di flussi informativi utili a supportare sia il RPCT, che gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti (ad esempio verso l'OdV nelle circostanze in cui il RPCT ritenga che l'evento critico, di cui sia venuta a conoscenza, sia potenzialmente rilevante ai fini dell'idoneità o dell'efficace attuazione del sistema di controllo interno, oltre che ai fini della strategia di prevenzione della corruzione). Punto di forza è anche rappresentato dal coordinamento tra il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione svolto dal RPCT e i controlli interni. Ciò può consentire di mettere meglio a fuoco le problematiche significative emerse nel corso dello svolgimento delle verifiche e valutare l'adeguatezza delle misure adottate nonché le eventuali azioni di miglioramento che possono essere intraprese<sup>50</sup>.

<sup>49</sup> Ai sensi all'art. 55-sexies, co. 3, d.lgs. n. 165/2001.

<sup>50</sup> Utili suggerimenti in tal senso si sono tratti dalla tavola rotonda tenutasi con gli RPCT (c.d. forum) ove è stata proposta una collaborazione attiva tra i principali attori coinvolti nel processo di controllo (RPCT, OIV, strutture di *audit*, ove presenti, *risk management*, se presente, UPD, RASA) da attuarsi mediante riunioni periodiche o sotto forma di una struttura consultiva permanente composta dagli esponenti dei vari organi di controllo. Il fine è quello di

Peraltro, al fine di evitare che si assommino oneri eccessivi di controllo in capo al RPCT, è altamente auspicabile che nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT siano delineati e valorizzati i rapporti di collaborazione tra il RPCT e le varie strutture dell'amministrazione preposte al controllo interno, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti. Gli esiti dei controlli interni effettivamente applicati nell'ordinario svolgimento delle attività dei processi, anche se non formalizzati, possono essere, infatti, utili per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, e in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Da ultimo, con particolare riguardo al rapporto con gli OIV, vale precisare che, al fine di coordinare meglio gli obiettivi di *performance* con l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, il legislatore ha rafforzato la sinergia tra il RPCT e l'OIV (cfr. Parte generale “Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT”, § 7 “La necessaria collaborazione fra i responsabili delle sezioni del PIAO nonché tra il RPCT e l'OIV”, del presente PNA).

#### 1.10.5 Rapporti con i Responsabili delle altre sezioni in cui si articola il PIAO

Negli enti tenuti all'adozione del PIAO, è opportuno che il RPCT e i responsabili delle sezioni del PIAO, si coordinino e integrino le rispettive competenze, ma sempre su un piano di assoluta parità e autonomia valutativa.

Tale coordinamento deve riguardare sia la fase di programmazione delle misure di prevenzione, che la fase di monitoraggio. A tale ultimo proposito il RPCT, che mantiene una posizione di autonomia e indipendenza, è chiamato a svolgere un ruolo proattivo nei confronti degli altri responsabili attraverso il dialogo e la condivisione dell'esperienza e delle evidenze riscontrate.

Ciò è funzionale ad individuare più facilmente le criticità e le relative cause ed apportare, quindi, tempestivamente le modifiche necessarie, anche ai fini dell'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione. Per maggiori dettagli su tale profilo punto si rinvia al sopra citato § 7 di Parte generale.

Si raccomanda che nella sezione anticorruzione del PIAO, siano definite le modalità di coordinamento ed interazione, con riferimento sia alla fase programmazione, che di monitoraggio, fra il RPCT e i responsabili degli uffici dell'amministrazione che si occupano dell'elaborazione delle altre sezioni/sottosezioni del PIAO, con specifico riguardo alla *performance*, all'organizzazione e al capitale umano.

Ferma tale interazione, gli ambiti di competenza e le relative responsabilità di tali soggetti vanno mantenuti distinti. A tal riguardo, si rammenta che la negligenza del RPCT può comportare, nei casi espressamente previsti dal legislatore, significative responsabilità sia in materia di anticorruzione, sia in materia di trasparenza, salvo che il RPCT fornisca una “prova liberatoria” (cfr. *supra* § 1.9.). Pertanto, in coerenza con tale principio generale, non possono essere attribuite al RPCT responsabilità diverse, correlate a inadempimenti e/o omissioni imputabili ai responsabili delle altre sezioni del PIAO.

#### 1.10.6 Rapporti con il Responsabile della protezione dei dati (RPD)

---

una valutazione *tout court* circa l'adeguatezza, la coerenza, e l'idoneità dei sistemi di controlli all'interno dell'organizzazione che tenga conto anche delle *best practice* disponibili, sviluppate nell'ente o anche in altre amministrazioni.

All'Autorità sono pervenute, da parte di diverse amministrazioni, molte richieste di parere relative ai rapporti fra il RPCT e il Responsabile della protezione dei dati (RPD)<sup>51</sup>. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni tenute al rispetto delle disposizioni contenute nella l. n. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici.

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT. A tal riguardo, si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali<sup>52</sup>. In questi casi, il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici, ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

L'Autorità ritiene quindi che, per quanto possibile, la figura del RPD non debba coincidere con il RPCT, al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT (cfr. *infra* § 1.10.7).

#### 1.10.7 Rapporti con il Responsabile unico del procedimento (RUP)

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è una figura centrale nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture<sup>53</sup>, chiamata a vigilare sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento. Il RUP è dunque il principale soggetto coinvolto nei processi delle singole fasi dell'appalto nelle quali possono presentarsi situazioni di rischio corruttivo a pregiudizio del corretto e imparziale svolgimento dell'azione amministrativa.

RUP e RPCT si auspica operino su piano di collaborazione e coordinamento. In tale ottica, ad esempio, il RUP in presenza di anomalie emerse da esiti dei tracciamenti degli affidamenti ne dà comunicazione al RPCT affinché quest'ultimo possa svolgere successive verifiche, eventualmente a campione (cfr. Parte speciale, *"Disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione"*, § 2 del presente PNA).

Analogamente, il RPCT può rappresentare un utile supporto per il RUP nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto (cfr. Parte speciale *"Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici"* del presente PNA).

<sup>51</sup> Tale figura, introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR (artt. 37-39), va individuata in una professionalità interna all'ente o può assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente.

<sup>52</sup> In base all'art. 5, co. 7, d.lgs. n. 33/2013 *"Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni"*.

<sup>53</sup> Ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 50/2016 per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. La norma disciplina altresì le modalità di nomina del RUP, i requisiti richiesti e i numerosi e delicati compiti allo stesso attribuiti

### 1.10.8 Rapporti con il RASA

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO<sup>54</sup>. Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente dal d.l. n. 179/2012<sup>55</sup> e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

*Riferimenti normativi: d.l. n. 179/2012, d.lgs. 33/2013, art. 6 d.l. 80/2021.*

### 1.10.9 Rapporti con il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette

**Ai fini della promozione di adeguate sinergie tra le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio - considerando anche che la normativa concentra nel RPCT un forte ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza, utile senza dubbio anche per il contrasto al riciclaggio<sup>56</sup> - le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 11<sup>57</sup> del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative. In tale ipotesi vanno garantiti meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto gestore.** Per gli interventi finanziati con i fondi PNRR, al gestore delle segnalazioni di operazioni sospette è garantita la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese (cfr. LLGG MEF di cui alla circolare dell'11 agosto 2022, n. 30).

*Riferimenti normativi: d.lgs. 231/2007; art. 11 provvedimento UIF del 23 aprile 2018; LLGG MEF di cui alla circolare dell'11 agosto 2022, n. 30.*

---

<sup>54</sup> Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel PTPCT o nella sezione anticorruzione del PIAO del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. n. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo.

<sup>55</sup> Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

<sup>56</sup> A tal riguardo si consideri anche quanto previsto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, co. 5, prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, «la persona individuata come gestore delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione», in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

<sup>57</sup> L'art. 11 «Rapporti con la UIF» del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 «Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni» dispone che: «1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. 2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line».

Il ruolo e le responsabilità del gestore devono essere formalizzati e resi noti all'interno della struttura. Il gestore ha il compito di ricevere e analizzare le comunicazioni ricevute dai singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, concernenti le anomalie da questi ultimi intercettate nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano, valutando l'opportunità di trasmettere alla UIF le informazioni ricevute. Il gestore si iscrive al portale Infostat-UIF e utilizza tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità, garantendo la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte.

### 1.11 Rapporti con gli stakeholder

Il confronto con gli *stakeholder* assume un particolare rilievo nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza<sup>58</sup>, in quanto può consentire di superare l'autoreferenzialità nella valutazione dell'idoneità della strategia di prevenzione della corruzione elaborata e nel contempo rafforzare e migliorare i sistemi di gestione del rischio corruttivo adottati dall'amministrazione.

Per tale ragione, si raccomanda ai RPCT, nella fase di predisposizione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - ma anche in sede di monitoraggio sul funzionamento complessivo di tali strumenti di programmazione - di realizzare **forme di consultazione**, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, **volte a sollecitare proposte e suggerimenti da parte degli stakeholder**, individuati dall'amministrazione, in quanto portatori di interessi rilevanti per la stessa. Ciò può rappresentare per il RPCT un importante contributo anche per individuare le priorità di intervento e correttivi.

Le consultazioni potranno avvenire, ad esempio, o mediante raccolta di osservazioni via *web* oppure nel corso di appositi incontri. All'esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli *input* generati da tale partecipazione.

*Riferimenti normativi: art. 1, co. 7, 8, 9, lett. a) e 14, l. n. 190/2012; art. 8 d.P.R. n. 62/2013; art. 5, co. 7, d.lgs. n. 33/2013; artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR; [Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015](#); [Linee guida n. 3/2016 di cui alla delibera 1096 del 26/10/2016](#) e da ultimo modificate [con delibera numero 1007 del 11/10/2017](#); art. 31, d.lgs. n. 50/2016.*

### 1.12 Rapporti con ANAC

ANAC considera il RPCT quale figura chiave nelle amministrazioni su cui ruota il sistema di prevenzione della corruzione. Per tale ragione, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza valorizzare i rapporti di collaborazione e interlocuzione con tale soggetto, al fine di instaurare un dialogo costruttivo e costante basato sul rispetto reciproco delle rispettive competenze.

Tale collaborazione dei RPCT è, infatti, indispensabile per l'Autorità sia per avere interlocutori qualificati e competenti con cui confrontarsi, anche al fine di individuare indirizzi e migliori pratiche utili da diffondere ad altre amministrazioni; sia per poter compiutamente svolgere la propria attività di vigilanza sulla predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Da un punto di vista operativo:

---

<sup>58</sup> L'attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole degli *stakeholder* sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il d.lgs. n. 33/2013 (art. 1 co. 2), nel riferirsi alla normativa sulla trasparenza sancisce che essa è "condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino". In questa ottica, si richiamano a titolo esemplificativo le forme di partecipazione previste dalla normativa quali l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato, le giornate della trasparenza, la procedura aperta alla partecipazione per l'adozione dei codici di comportamento delle amministrazioni (l. n. 190/2012, art. 1, co. 44), la partecipazione di portatori di interessi attraverso la consultazione pubblica prevista in relazione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale (d.lgs. n. 50/2016 art. 22, co. 1).

- ✓ **per la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione**, ANAC ha chiarito le modalità di interlocuzione con il RPCT con [Delibera n. 330 del 29 marzo 2017](#)<sup>59</sup>. Come precisato, è al RPCT dell'amministrazione che ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento.

In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

- ✓ Con riferimento all'**attività di vigilanza e di controllo sulla trasparenza** esercitata da ANAC, le modalità di interlocuzione e di raccordo tra l'Autorità ed il RPCT sono state precisate nella [Delibera n. 329 del 29 marzo 2017](#)<sup>60</sup>. Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione - analogamente a quanto previsto in caso di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione - può essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento.

Il RPCT è tenuto a rispondere alle richieste di ANAC, fornendo innanzitutto notizie sul risultato dell'attività di controllo svolta sulla corretta attuazione, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione.

- ✓ Con riferimento al **procedimento per l'irrogazione**, da parte dell'Autorità, **delle sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza** per casi specifici di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, le modalità di interlocuzione con il RPCT sono state precisate con [delibera n. 438 del 12 maggio 2021](#)<sup>61</sup>.

Ove ANAC rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni dell'inadempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente, dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione. In tali casi è opportuno che il RPCT risponda alla richiesta dell'Autorità, eventualmente con una nota congiunta con l'OIV, indicando chiaramente i motivi della mancata pubblicazione, anche al fine di dimostrare che l'inadempimento è dipeso dalla omessa comunicazione del soggetto obbligato e non da causa imputabile al Responsabile stesso.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza e certezza sui soggetti cui è stato conferito l'incarico di RPCT<sup>62</sup>, l'Autorità ha istituito, con [delibera n. 27 del 19 gennaio 2022](#)<sup>63</sup>, il **Registro dei RPCT** presenti nelle amministrazioni e negli enti<sup>64</sup>. Tale Registro è funzionale altresì al potenziamento dei canali di comunicazione tra l'Autorità e i RPCT nonché alla creazione di una rete nazionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'iscrizione,

<sup>59</sup> [Delibera numero 330 del 29 marzo 2017](#), concernente il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione".

<sup>60</sup> Delibera numero 329 del 29 marzo 2017, recante «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

<sup>61</sup> [Delibera 438 del 12 maggio 2021](#), recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97".

<sup>62</sup> Al riguardo è da intendersi superato il [Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015](#) con il quale si fornivano indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei RPCT.

<sup>63</sup> [Delibera n. 27 del 19 gennaio 2022](#), recante "Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

<sup>64</sup> L'iscrizione viene effettuata attraverso il Servizio di registrazione e profilazione utenti disponibile sul portale istituzionale dell'Autorità. Tramite questo il Responsabile richiede e ottiene un'utenza di accesso ai servizi dell'Autorità riservati agli RPCT, dichiarando sotto la propria responsabilità, il proprio incarico di Responsabile. Per tali finalità andranno inseriti nome e cognome, codice fiscale, ente di appartenenza, data di nomina, *link* all'atto di nomina pubblicato sul sito dell'ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica.

riservata esclusivamente ai RPCT, e non aperta ai loro collaboratori o ausiliari, comunque denominati, viene effettuata attraverso il sistema di registrazione utenti reso disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità.

E’ confermata poi la possibilità per i RPCT di registrarsi e accreditarsi nell’apposita Piattaforma dell’Autorità di acquisizione dei PTPCT a disposizione sul sito internet di ANAC (dal 1 luglio 2019), secondo quanto indicato nella sezione [Servizi - registrazione e profilazione utenti](#) del sito internet di ANAC.

Infine, si rammenta che i RPCT registrati e accreditati possono partecipare al Forum dei RPCT, messo a disposizione da ANAC per consentire ai RPCT di confrontarsi fra loro, condividere esperienze, metodologie, buone pratiche nonché scambiare informazioni su temi di interesse specifici.

*Riferimenti normativi: art. 1, co. 2 lett. f) e 3, l. n. 190/2012; artt. 45 e 47, d.lgs. n. 33/2013; [delibera ANAC n. 329 del 29 marzo 2017](#); [delibera ANAC n. 330 del 29 marzo 2017](#); [delibera ANAC n. 438 del 12 maggio 2021](#); [delibera ANAC n. 27 del 19 gennaio 2022](#).*

## 2 Indicazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche di grandi dimensioni

### 2.1 Criteri di scelta e durata dell'incarico di RPCT

### 2.2 Il supporto al RPCT

### 2.3 Focus su casi specifici nelle amministrazioni di grandi dimensioni

Sulla figura del RPCT nelle amministrazioni di grandi dimensioni, ferma restando l'applicazione dei principi generali di indirizzo esposti nel § 1, cui si rinvia, si rappresentano di seguito ulteriori indicazioni alla luce della maggiore complessità che connota la struttura organizzativa di tali enti.

### 2.1 Criteri di scelta e durata dell'incarico di RPCT

- ✓ L'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, per cui la nomina di un **dirigente esterno** nelle amministrazioni con elevato numero di dipendenti e di dirigenti è da considerare ancor di più come un'**assoluta eccezione** che richiede una motivazione molto stringente e congrua, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
- ✓ Al fine di assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito con effettività è **auspicabile**, nelle amministrazioni di grandi dimensioni, l'**esclusività di tale funzione**, la cui durata dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

### 2.2 Il supporto al RPCT

Nelle organizzazioni di grandi dimensioni<sup>65</sup> è opportuno individuare una precisa strategia, su più fronti, da disciplinare nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, tesa a rafforzare il ruolo del RPCT e a garantirgli un supporto adeguato.

Da un lato, è auspicabile che al RPCT sia attribuito un apposito **ufficio di supporto**, dotato di adeguate risorse umane con competenze multidisciplinari nonché di risorse strumentali, **la cui titolarità sia posta in capo del RPCT**.

Tenuto poi conto del carattere complesso della singola organizzazione, nonché dell'articolazione per centri di responsabilità, è auspicabile altresì che vengano individuati "referenti" per la prevenzione della corruzione che operino nelle strutture dipartimentali o territoriali, in raccordo con il RPCT, specie in quelle che fungono da centro d'acquisto. L'individuazione e la nomina dei soggetti cui conferire l'incarico di referenti spetta all'organo di indirizzo. Le modalità di raccordo e coordinamento tra i referenti e il RPCT è opportuno siano inserite nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in modo da creare un meccanismo dinamico ed oggettivo in cui i referenti possano agire su richiesta del responsabile. Il RPCT resta, comunque, il punto di riferimento principale del sistema di prevenzione, unitamente all'organo di indirizzo.

Ogni referente assolve a compiti di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività della struttura di competenza sia in materia di prevenzione della corruzione, sia in materia di trasparenza, instaurando una comunicazione diretta con il RPCT, nell'ottica dell'attuazione di un sistema di controllo efficace. L'attività dei referenti è indispensabile per

---

<sup>65</sup> Si pensi ad esempio a un Ministero dotato di una rete di uffici periferici.

informare compiutamente il RPCT affinché questi abbia elementi utili e riscontri per la predisposizione e il monitoraggio del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Si raccomanda alle amministrazioni di individuare nei PTPCT o nella suddetta sezione del PIAO le attribuzioni in capo a ciascun referente, nell'unità organizzativa di riferimento, cui correlare, se necessario, misure di piano e obiettivi di *performance*.

Esempi di compiti dei referenti del RPCT:

Vigilanza sulla tempestiva ed idonea attuazione/applicazione/rispetto del codice di comportamento, della misura della rotazione ordinaria o dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, nonché della misura del divieto di *pantouflage* di cui all'art.53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Individuazione dei dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio da avviare a specifici percorsi formativi.

Verifica dello svolgimento periodico (almeno una volta l'anno) di attività finalizzate alla informazione e sensibilizzazione del personale circa i doveri giuridici ed i principi etici cui si deve costantemente ispirare il loro operato.

Report periodici al RPCT sullo stato di attuazione e sull'utilità delle misure di prevenzione della corruzione programmate nonché proposta di modifiche o di eventuali nuove misure da adottare.

Segnalazione al Responsabile di casi di fenomeni corruttivi emersi e relativa valutazione in merito ad ulteriori misure di contenimento del rischio da adottare.

In materia di trasparenza, compiti volti ad assicurare il rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati e il miglioramento dei flussi informativi all'interno della propria struttura.

La necessità di definire chiaramente attribuzioni e obiettivi posti in capo ai referenti può avere anche importanti conseguenze in termini di esenzione delle responsabilità del RPCT.

Si ricorda, infatti, che il sistema delle responsabilità del RPCT ammette prove liberatorie per il RPCT (cfr. *infra*. § 1.9. sulle responsabilità del RPCT). Quanto più sono definiti i compiti dei referenti e le misure/obiettivi loro assegnati, tanto più il RPCT potrà provare, nell'ipotesi si configurino fattispecie presupposto di eventuali sue responsabilità, di avere monitorato adeguatamente le attività svolte dai referenti. Da ciò consegue che è di particolare rilievo che il RPCT tracci tutta l'attività di coordinamento e informazione con i referenti, prevedendo adeguati meccanismi di monitoraggio utili a verificare se tali soggetti hanno svolto effettivamente compiti loro assegnati.

## 2.3 Focus su casi specifici nelle amministrazioni di grandi dimensioni

Nella prassi è possibile individuare numerosi casi in cui un medesimo soggetto è chiamato a svolgere contestualmente il ruolo di RPCT ed altri incarichi. Tale evenienza, tuttavia, potrebbe compromettere l'imparzialità dell'incarico di RPCT, generando il rischio di conflitti di interessi, e contrastare con le prerogative allo stesso riconosciute che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.

In tale senso, potrebbe essere inopportuno lo svolgimento da parte RPCT di alcuni incarichi e raccomandabile alle amministrazioni l'assegnazione degli stessi ad altri soggetti. Ciò ferma restando l'autonoma determinazione dell'organo di indirizzo nell'individuare, sotto la propria responsabilità, le soluzioni più opportune in relazione all'organizzazione, motivando in modo adeguato la scelta nel provvedimento di nomina del RPCT o in quello di attribuzione di un nuovo incarico.

Di seguito, senza pretesa di esaustività, si rappresentano alcuni specifici casi - tratti sia dalle richieste di parere ricevute dall'Autorità, sia dall'attività di vigilanza svolta - per fornire alle amministrazioni di grandi dimensioni linee di indirizzo generali da seguire nell'attribuzione degli incarichi al soggetto che ricopre il ruolo di RPCT.

### *RPCT e dirigente che si occupa dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)*

I rapporti tra RPCT e dirigente preposto all'Ufficio dei procedimenti disciplinari devono essere improntati il più possibile alla massima collaborazione. Invero, è lo stesso legislatore a prevedere espressamente che l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) operi in raccordo con il RPCT<sup>66</sup>.

Quanto alla possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'Ufficio procedimenti disciplinari il legislatore sembra suggerire l'inopportunità del contemporaneo svolgimento di entrambe le funzioni. Infatti, il RPCT è tenuto ad indicare «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» (quindi ad altri da sé) i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza<sup>67</sup>.

Alla luce di quanto sopra, occorre **tenere distinta la figura di RPCT e l'incarico di componente dell'UPD, quando tale ufficio è un organo monocratico**. In tal caso, infatti, potrebbe verificarsi una situazione di conflitto di interessi, in quanto il RPCT si troverebbe a segnalare i dipendenti che non hanno attuato le misure di prevenzione della corruzione previste nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT e, allo stesso tempo, a valutare le infrazioni disciplinari in veste di responsabile di UPD.

Laddove, invece, l'UPD sia costituito come **Organo Collegiale**, pur se esclusa una situazione di conflitto di interessi, salva la necessaria astensione del RPCT nei casi in cui oggetto dell'azione disciplinare sia un'infrazione commessa dallo stesso, si ritiene **altamente auspicabile** che nelle amministrazioni e negli enti di maggiori dimensioni **vengano mantenuti distinti i due ruoli**<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> Cfr. art. 1, co. 7, l. n. 190/2012; art. 43, co. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013; art. 15, co. 3, d.PR. n. 62/2013.

<sup>67</sup> A questo riguardo, si ritiene che la comunicazione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare debba essere preceduta, nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato.

<sup>68</sup> Cfr. [Delibera ANAC n. 700 del 23 luglio 2019](#), cui si rinvia, concernente «La contemporanea titolarità delle funzioni di RPCT e di componente ovvero di titolare dell'ufficio procedimenti disciplinari di una pubblica amministrazione».

*Attribuzione dell'incarico di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*

È da ritenersi altamente **inopportuna l'attribuzione del ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale** delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247<sup>69</sup>.

Si considerino le "attività di gestione attiva" che talvolta il RPCT svolge e che potrebbero inficiare proprio il carattere di esclusività, a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia, che il legislatore ha indicato come requisito fondamentale per l'iscrizione degli avvocati all'albo speciale.

Inoltre, qualora l'oggetto dell'attività di difesa legale dell'ente svolta dall'avvocato verta sulla contestazione di una situazione di conflitto di interesse rilevata dallo stesso avvocato nel suo ruolo di RPCT, l'avvocato potrebbe trovarsi nella posizione di difendere l'ente con riguardo ad un procedimento in cui egli stesso è coinvolto.

*Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni*

Il **RPCT non dovrebbe svolgere le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP)** negli appalti e nelle concessioni<sup>70</sup> al fine di garantire che non si creino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tra lo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione e le attività svolte in un settore particolarmente esposto al rischio corruttivo, come quello che attiene alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture<sup>71</sup>.

*Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile delle relazioni sindacali*

È **inopportuno il contestuale svolgimento delle funzioni di RPCT e di Responsabile delle relazioni sindacali** in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive funzioni. L'incarico di Responsabile delle relazioni sindacali, infatti, comprende vari e molteplici interessi, alcuni dei quali potrebbero riguardare, controversie e questioni legate a violazioni in materia di prevenzione della corruzione alla cui tutela è preposto lo stesso RPCT<sup>72</sup>.

*Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile della protezione dei dati (RPD)*

**Per quanto possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT.** Si valuta, infatti, che la sovrapposizione di tali ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

<sup>69</sup> Per le indicazioni di dettaglio si rinvia alla [delibera ANAC n. 841 del 2 ottobre 2018](#) recante «Attribuzione dell'incarico di RPCT al Direttore del Dipartimento Legale di un'Autorità di Sistema Portuale, Dirigente, Avvocato iscritto all'albo speciale di cui all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247».

<sup>70</sup> Cfr. art. 31, d.lgs. n. 50/2016. Con riferimento ai profili che riguardano l'incarico di RUP, caratterizzato da una particolare complessità, soprattutto sotto il profilo procedurale, quanto dall'assunzione di rilevanti responsabilità all'interno dell'amministrazione, si rinvia alle Linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con [deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016](#).

<sup>71</sup> Cfr. art. 1, co. 16, lett. b), l. n. 190/2012.

<sup>72</sup> Basti considerare l'eventualità che il RPCT debba contribuire alla predisposizione dei criteri e delle iniziative per la rotazione che coinvolga una parte significativa del personale e che, in tale ipotesi, ci siano delle rimostranze veicolate attraverso le organizzazioni sindacali. In un simile caso il dirigente o funzionario chiamato a ricoprire i due ruoli dovrebbe paradossalmente assumere due ruoli: discutere sul piano sindacale le doglianze o le richieste mosse dalle associazioni e al contempo far valere le proprie valutazioni adottate nell'esercizio di quella speciale funzione di presidio della prevenzione della corruzione. Per le indicazioni di dettaglio si rinvia comunque alla [delibera ANAC n. 740 del 9 settembre 2020](#), recante "Inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali".

Il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali secondo cui, “[...] l’attribuzione delle funzioni di RPD al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD»<sup>73</sup>. Il Garante ha peraltro recentemente evidenziato che “[...] Si può certamente affermare la sussistenza di un conflitto di interessi in relazione ai ruoli già citati (come la direzione risorse umane o contabilità, il responsabile IT o il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), trattandosi di settori in cui i trattamenti dei dati personali sono certi e trasversali rispetto all’intera amministrazione, oltre che significativi in termini di quantità e qualità dei dati personali trattati, nonché di rischi sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati”<sup>74</sup>.

#### Attribuzione al RPCT delle funzioni di mediazione tributaria

Si ritiene **non opportuno che il RPCT svolga funzioni in merito a istanze di mediazione tributaria**, in quanto tale procedimento di deflazione del contenzioso insiste nell’ area “Affari legali e contenzioso” da considerare ad alto rischio corruttivo<sup>75</sup>.

#### Attribuzione dell’incarico di RPCT ai responsabili di altre sezioni del PIAO

Al fine di garantire che l’incarico di RPCT sia svolto con autonomia, indipendenza ed effettività, nel rispetto delle norme (art.1, co. 7, l. n. 190/2012), si raccomanda che nelle amministrazioni tenute all’adozione del PIAO, tale ruolo **non sia affidato ad un soggetto responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO**, dando priorità al principio dell’esclusività della funzione. Ciò tenuto conto anche delle conseguenze e degli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT può comportare. La molteplicità degli adempimenti, infatti, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che la l. n. 190/2012 attribuisce al RPCT (cfr. *supra* § 1.10 “Rapporti con gli altri organi dell’amministrazione”).

In via eccezionale, qualora per motivi organizzativi venga affidato allo stesso soggetto sia l’incarico di RPCT che quello di responsabile della predisposizione di un’altra sezione del PIAO, l’amministrazione, dopo aver valutato attentamente soluzioni alternative, dovrà dare adeguata motivazione della scelta adottata.

<sup>73</sup> Cfr. FAQ n. 7 sul “Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico”, allegate alle Linee guida del Garante della privacy sui responsabili della protezione dei dati (RPD) del 13 dicembre 2016 relativa al RPD in ambito pubblico.

<sup>74</sup> Cfr. “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” allegato al provvedimento del 29 aprile 2021 n. 186.

<sup>75</sup> Per i dettagli si rinvia alla [Delibera ANAC n. 186 del 26 febbraio 2020](#) “Svolgimento da parte del Segretario comunale, anche RPCT, delle funzioni di mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come introdotto dall’art. 39, co. 9, d.lgs. n. 98/2011 e successive modifiche - inopportunità”.

## Tabelle riepilogativa dei casi specifici

RPCT e componente o titolare dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)	
Fattispecie	Caso in cui il RPCT sia anche il dirigente che si occupa dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>art. 1, co. 7, della l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>art. 43, co. 1 e 5, del d.lgs. n. 33/2013 <i>“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”</i></li> <li>art. 15, co. 3, del d.P.R. n. 62/2013 <i>“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</i></li> <li><a href="#">Delibera ANAC n. 700 del 23 luglio 2019</a> <i>“La contemporanea titolarità delle funzioni di RPCT e di componente ovvero di titolare dell’ufficio procedimenti disciplinari di una pubblica amministrazione”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contemporaneo svolgimento della funzione di RPCT e di componente o titolare dell'Ufficio sui procedimenti disciplinari (UPD) è inopportuno</li> <li>Qualora l'UPD sia un organo monocratico occorre tenere distinta la figura di RPCT e l'incarico di responsabile dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari. Ciò in quanto si verificherebbe una situazione di conflitto di interessi: il RPCT si troverebbe a segnalare e nel contempo a valutare, in veste di UPD, le infrazioni disciplinari</li> <li>Quando l'UPD è un organo collegiale, pur se esclusa in via generale una situazione di conflitto di interesse, è comunque altamente auspicabile tenere distinti i due incarichi</li> </ul>

**Attribuzione dell'incarico di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici**

<b>Fattispecie</b>	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
<b>Normativa di riferimento / Atti di regolazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L. n. 247/2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”</li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 841 del 2 ottobre 2018</a> “Attribuzione dell'incarico di RPCT al Direttore del Dipartimento Legale di un'Autorità di Sistema Portuale, Dirigente, Avvocato iscritto all'albo speciale di cui all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”</li> </ul>
<b>Linee di indirizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È altamente inopportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Ciò in quanto:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ “Le attività di gestione attiva”, che talvolta il RPCT svolge, potrebbero inficiare il carattere di esclusività che costituisce un requisito fondamentale per l'iscrizione all'albo in questione</li> <li>✓ Si potrebbe determinare un potenziale conflitto di interessi tra i due suddetti incarichi qualora il medesimo soggetto si trovi a gestire un procedimento nella duplice veste di avvocato difensore e RPCT dello stesso ente</li> </ul> </li> </ul>

## Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni

Fattispecie	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito al Responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7 e co. 16, lett. b), l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• Art. 31, d.lgs. n. 50/2016, <i>“Codice dei contratti pubblici”</i></li> <li>• Linee guida ANAC <i>“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”</i>, approvate dal Consiglio dell’Autorità <a href="#">con le Linee guida n° 3</a> dell’11 ottobre 2017</li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È da escludersi che il RPCT sia designato a svolgere le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni in quanto area ad alto rischio corruttivo</li> <li>• Tale orientamento è volto a evitare si creino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi fra le due funzioni</li> </ul>

## Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile delle relazioni sindacali

Fattispecie	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito al Responsabile delle relazioni sindacali.
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 740 del 9 settembre 2020</a> <i>“Inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contestuale svolgimento delle funzioni di RPCT e di Responsabile delle relazioni sindacali è da valutarsi come inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interessi tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive funzioni</li> </ul>

## Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Fattispecie	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito al Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• Regolamento UE n. 2016/679 <i>“Regolamento generale sulla protezione dei dati”</i> (RGPD)</li> <li>• N. 7 FAQ sul <i>“Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico”</i>, allegato alle Linee guida del Garante della privacy sui responsabili della protezione dei dati (RPD) del 13 dicembre 2016.</li> <li>• § 10 <i>“Incompatibilità con altri incarichi e conflitto di interessi”</i> del <i>“Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”</i>, allegato al provvedimento del Garante della Privacy del 29 aprile 2021 n. 1</li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT. La sovrapposizione di tali ruoli, infatti, potrebbe rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT</li> </ul>

## Attribuzione al RPCT di funzioni di mediazione tributaria

Fattispecie	Caso in cui il RPCT svolge funzioni di mediazione tributaria.
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co.7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 186 del 26 febbraio 2020</a> <i>“Svolgimento da parte del Segretario comunale, anche RPCT, delle funzioni di mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come introdotto dall’art. 39, co. 9, d.lgs. n. 98/2011 e successive modifiche - inopportunità”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è opportuno che il RPCT svolga funzioni in merito a istanze di mediazione tributaria, in quanto tale procedimento di deflazione del contenzioso insiste in aree considerate ad alto rischio corruttivo</li> </ul>

**Attribuzione dell'incarico di RPCT ai responsabili di altre sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)**

<b>Fattispecie</b>	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito ai responsabili delle altre sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
<b>Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• Art. 6, d.l. n. 80/2021 <i>“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionalizzate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”</i> - conv. con mod. dalla l. n. 113/2021</li> </ul>
<b>Linee di indirizzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È opportuno che nelle amministrazioni tenute all’adozione del PIAO, il ruolo di RPCT non sia affidato ad un soggetto responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO, nel rispetto del principio di esclusività della funzione. La molteplicità degli adempimenti, infatti, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività ed efficacia dello svolgimento dei compiti assegnati allo stesso dalla legge</li> <li>• In via eccezionale, qualora venga affidato allo stesso soggetto sia l’incarico di RPCT che quello di responsabile della predisposizione di un’altra sezione del PIAO, l’amministrazione, dopo aver valutato attentamente soluzioni alternative, dovrà dare adeguata motivazione della scelta adottata.</li> </ul>

## 3 Indicazioni specifiche per le amministrazioni di piccole dimensioni

### 3.1 Criteri di scelta e durata dell'incarico di RPCT

### 3.2 La struttura di supporto al RPCT

### 3.3 Focus su casi specifici nelle amministrazioni di piccole dimensioni

Per il RPCT nelle amministrazioni di piccole dimensioni, in particolare quelle con meno di 50 dipendenti, ferma restando l'applicazione dei principi generali di indirizzo esposti nel § 1, cui si rinvia, si rappresentano di seguito indicazioni elaborate nell'ottica di semplificare, laddove possibile, gli adempimenti tenuto conto delle peculiarità organizzative che connotano tali enti.

#### 3.1 Criteri di scelta e durata dell'incarico di RPCT

L'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio.

L'Autorità ritiene, tuttavia, che **nelle strutture organizzative di ridotte dimensioni**, in caso di carenza di posizioni dirigenziali o ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, **il RPCT possa essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze**. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. Tale ipotesi si verifica di frequente negli enti locali di piccole dimensioni con carenza di personale, in cui l'Autorità ha riscontrato sovente l'attribuzione al Segretario comunale, di norma RPCT, di compiti gestionali in aree maggiormente esposte a rischio (come ad esempio quella dei contratti).

**Come estrema ratio**, nelle realtà di piccole dimensioni con carenza di personale è ammessa la nomina di un soggetto che si trovi in **posizione di comando** e, quindi, non incardinato nei ruoli dell'amministrazione, pur prestando servizio presso e nell'interesse della stessa. Rimane **ferma la necessità di adeguata motivazione** circa le ragioni che non hanno consentito di operare una diversa designazione. In ogni caso, al soggetto prescelto quale RPCT deve essere garantita la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge.

Per quanto riguarda la nomina del RPCT nelle **Unioni di comuni**, l'Autorità ha già fornito indicazioni, cui si rinvia per maggiori dettagli<sup>76</sup>, precisando, in particolare, che **le funzioni di RPCT dell'Unione sono attribuite al Segretario comunale dell'Unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale**, salvo espresse e motivate eccezioni, in coerenza con quanto previsto all'art.1, co. 7, della l. n. 190/2012. In alternativa, **laddove ricorrano valide ragioni**, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, **l'incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell'Unione o dei comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa**. In ogni caso non può trattarsi di un soggetto esterno all'amministrazione, cioè esterno a uno dei comuni facenti parte dell'Unione.

Negli enti di ridotte dimensioni, l'incarico di Responsabile si configura di norma quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico ed è altamente raccomandato che non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.

Qualora, tuttavia, l'incarico di RPCT abbia una durata inferiore (si considerino ad esempio nei piccoli enti locali i Segretari comunali che svolgono l'incarico "a scavalco") si ribadisce l'importanza di garantire forme di collaborazione

---

<sup>76</sup> A riguardo cfr. [PNA 2016](#), la parte speciale Approfondimento I "Piccoli comuni" in cui si dà conto anche delle indicazioni in questo senso della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del d.lgs. n. 97/2016, nonché Aggiornamento [PNA 2018](#), la parte speciale Approfondimento IV "Semplificazione per i piccoli comuni".

fra i RPCT che si succedono, per assicurare la continuità dell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza. Prima di lasciare l'incarico, quindi, il RPCT è necessario abbia cura di predisporre e mettere a disposizione del nuovo soggetto incaricato tutti i documenti di monitoraggio e quelli utili per rappresentare la situazione di attuazione del Piano o della sezione anticorruzione del PIAO. Si rammenta che nelle amministrazioni di ridotte dimensioni, con meno di 50 dipendenti - in cui il PTPCT o la sezione del PIAO è di norma adottato ogni tre anni<sup>77</sup> - il monitoraggio è un elemento di primaria importanza anche per l'elaborazione del nuovo PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e deve avere una cadenza almeno annuale, meglio se più scandita nel tempo.

### 3.2 La struttura di supporto al RPCT

Anche negli enti di piccole dimensioni è necessario vengano previsti **strumenti di supporto al RPCT**.

A tal riguardo, **qualora** per la carenza del personale **non sia possibile costituire un ufficio ad esso dedicato**, l'organo di indirizzo può valutare l'adozione di appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di **avvalersi di personale di altri uffici**.

Per i piccoli enti **tenuti all'adozione del PIAO**, in una logica di integrazione, può essere valorizzata **l'istituzione di una struttura dal carattere multidisciplinare** che, attraverso l'integrazione di differenti competenze (in quanto composta da personale che si occupa delle diverse misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione: dalla programmazione della gestione del personale, all'organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione e alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione) può fornire un supporto costruttivo al RPCT e anche ai soggetti responsabili delle altre sezioni di PIAO. Il raccordo di più competenze può infatti contribuire a creare il contesto favorevole per una maggiore consapevolezza, in tutte le unità organizzative, delle criticità e dei rischi corruttivi cui è esposta l'amministrazione.

Inoltre, sono auspicabili **forme di collaborazione fra enti del medesimo ambito territoriale** che possono tradursi nell'istituzione di un tavolo di confronto e/o di una consulta tra i RPCT degli enti. L'obiettivo è quello di attivare meccanismi di confronto e supporto reciproco fra RPCT, al fine di condividere informazioni e *best practices*, programmare attività, individuare eventuali fattori critici comuni del contesto in cui operano nonché valutare misure organizzative di prevenzione della corruzione.

Con specifico riferimento agli enti locali, si rammentano le indicazioni già date dall'Autorità circa l'opportunità di **prevedere forme di esercizio associato delle funzioni anticorruzione**<sup>78</sup>, ai fini della predisposizione della apposita sezione del PIAO. La previsione di forme aggregazione o di accordi, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, fra piccoli enti locali appartenenti ad aree territorialmente limitrofe, infatti, può consentire di avere a disposizione più risorse e mezzi e quindi assicurare una migliore risposta alla corruzione. Questa indicazione è, peraltro, coerente con quanto previsto nello stesso d.lgs. n. 97/2016 in cui si esprime favore per l'aggregazione di enti di piccole dimensioni al fine della predisposizione del PTPCT. Lo stesso d.l. n. 80/2021<sup>79</sup> prevede la possibilità che negli enti locali con meno di 15.000 abitanti si provveda al monitoraggio dell'attuazione del PIAO anche attraverso l'individuazione di un ufficio

---

<sup>77</sup> Ciò salva la necessità di un aggiornamento nel triennio di vigenza in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi strategici, o nel caso siano state modificate in modo significativo le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO). Cfr. § 10 .2.1. della Parte generale "Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT" del presente PNA.

<sup>78</sup> Cfr. Approfondimento "Piccoli comuni" - Parte speciale [PNA 2016](#), § 3.1.

<sup>79</sup> Cfr. art. 6, co. 9, d.l. n. 80/2021.

associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

Infine, sempre con riferimento agli enti locali, è auspicabile che il RPCT riceva un **supporto tecnico e informativo dalle Prefetture**<sup>80</sup> in particolare per il reperimento dei dati relativi contesto esterno, al fine di individuare gli elementi di criticità e di omogeneizzare l'analisi e i fattori critici del contesto.

*Riferimenti normativi: art. 15, l. n. 241/1990; d.lgs. n. 97/2016; art. 6, co.9, d.l. n. 80/2021; Parte speciale PNA 2016, Approfondimento "Piccoli comuni" di cui alla Determinazione n. 831 del 03 agosto 2016; Parte speciale Aggiornamento 2018 PNA, Approfondimento "Semplificazione per i piccoli comuni" di cui alla [delibera 1074 del 21 novembre 2018](#).*

### 3.3 Focus su casi specifici nelle amministrazioni di piccole dimensioni

Nella prassi - come già rappresentato per le amministrazioni di grandi dimensioni nel § 2.3 - è possibile individuare numerosi casi in cui un medesimo soggetto è chiamato a svolgere contestualmente il ruolo di RPCT ed altri incarichi, con il rischio di compromettere l'imparzialità, l'autonomia e l'indipendenza che devono connotare lo svolgimento delle funzioni di RPCT. In tale senso, ad avviso dell'Autorità, potrebbe essere inopportuno lo svolgimento da parte del RPCT di alcuni incarichi e raccomandabile alle amministrazioni l'assegnazione degli stessi ad altri soggetti. Ciò ferma restando l'autonoma determinazione dell'organo politico dell'ente.

Di seguito, quindi, si esaminano, senza pretesa di esaustività, alcuni specifici casi - tratti sia dalle richieste di parere ricevute dall'Autorità, sia dall'attività di vigilanza svolta - per fornire alle amministrazioni di piccole dimensioni linee di indirizzo generali da seguire nell'attribuzione degli incarichi al soggetto che ricopre il ruolo di RPCT.

#### *RPCT e dirigente che si occupa dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)*

Nel corso dell'attività consultiva svolta dall'Autorità è emerso che, in taluni casi, in ragione delle ridotte dimensioni di alcune amministrazioni e della carenza del personale, può risultare di difficile applicazione la distinzione tra le figure del RPCT e del responsabile UPD.

Pertanto, si ritiene che il **RPCT possa svolgere l'incarico di componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)** dell'Amministrazione costituito come **Organo Collegiale**, salva la necessaria astensione del RPCT quando l'oggetto dell'azione disciplinare sia un'infrazione commessa da quest'ultimo.

Nel caso in cui il **UPD sia organo monocratico** resta, invece, comunque **inopportuno**, a prescindere dalle dimensioni dell'ente, il **contemporaneo svolgimento di tali funzioni**<sup>81</sup>. Si ribadisce, infatti, che in tali casi si verificherebbe una situazione di conflitto di interessi, in quanto il RPCT si troverebbe a segnalare e nel contempo a valutare, in veste di responsabile di UPD, le infrazioni disciplinari.

<sup>80</sup> Art. 1, co. 6, l. n. 190/2012.

<sup>81</sup> Cfr. [Delibera ANAC n. 700 del 23 luglio 2019](#).

*Possibilità che negli enti locali il Segretario comunale/RPCT sia anche titolare o componente del Nucleo di valutazione.*

L'Autorità, nel corso dell'attività di vigilanza, ha rilevato che negli enti territoriali il Segretario comunale, di norma RPCT, è spesso componente anche del Nucleo di valutazione (o organismo diversamente denominato) a cui sono attribuite le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione. In questi casi, il RPCT si trova, nel contempo, ad assumere la veste di controllore e controllato<sup>82</sup>: in qualità di componente del Nucleo di valutazione, che svolge le funzioni di OIV, è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo proprio sull'adempimento dei suddetti obblighi da parte dell'amministrazione, con conseguente responsabilità in caso di omissione<sup>83</sup>. Si verificherebbe, quindi, una situazione di conflitto di interessi, con pregiudizio all'autonomia e all'imparzialità del RPCT.

Pertanto, pur tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del Nucleo di valutazione, si auspica che siano mantenute separate queste due funzioni. Laddove non sia possibile, la scelta deve essere motivata. Se il Nucleo di valutazione ha carattere collegiale e il RPCT non ricopre il ruolo di Presidente è ammesso il ricorso all'astensione da parte del RPCT.

*Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile della protezione dei dati (RPD)*

Gli enti di piccole dimensioni possono attribuire, con motivata determinazione, allo stesso soggetto l'incarico di RPCT e di Responsabile della protezione dei dati, qualora la carenza di personale non renda possibile, da un punto di vista organizzativo, tenere distinte le due funzioni.

*Attribuzione dell'incarico di RPCT al comandante della polizia locale*

Con riferimento al comandante della polizia locale, ANAC ha ritenuto, in coerenza l'obiettivo perseguito dalla legge di stabilità per il 2016<sup>84</sup>, che nulla osta a che sia attribuito, pur con le necessarie cautele da parte dell'organo di indirizzo, a tale soggetto anche l'incarico di RPCT.

Tuttavia, nei casi in cui al comandante della polizia sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva, potrebbero sorgere situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi tra le diverse attività svolte. Occorre, quindi, valutare attentamente, laddove possibile, altre soluzioni organizzative e comunque motivare adeguatamente la scelta assunta<sup>85</sup>.

<sup>82</sup> Aggiornamento 2018 PNA, [delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018](#).

<sup>83</sup> Ai sensi dell'art. 1 co, 12, l. n. 190/2012.

<sup>84</sup> La l. 28 dicembre 2015, n. 208 «legge di stabilità 2016» all'art. 1, co. 221, stabilisce che «Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia locale». Dopo l'intervento della citata legge di stabilità 2016 anche il giudice amministrativo (Cons. Stato sent. n. 2147/2019) ha ritenuto legittimi, negli enti locali assetti organizzativi in cui si affidano ai comandanti della Polizia locale compiti ulteriori - sebbene correlati alle tipiche funzioni previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 - di carattere gestionale e di amministrazione attiva.

<sup>85</sup> Per le indicazioni di dettaglio si rinvia alla delibera [ANAC n. 333 del 20 giugno 2019](#).

#### *Attribuzione dell'incarico di RPCT al Presidente o componente di commissione di concorso e/o commissione di gara*

Si è riscontrato che negli enti locali, per carenza di personale, è spesso assegnato al Segretario comunale, specie quello che svolge l'incarico a scavalco, il ruolo di Presidente o componente di commissione di concorso e/o di commissione di gara<sup>86</sup>, quali aree maggiormente esposte al rischio corruttivo. Lo svolgimento tali funzioni rischia però di pregiudicare l'autonomia e l'imparzialità dell'incarico di RPCT, di norma svolto dal segretario, generando anche potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Pertanto, tenuto anche conto, come già rilevato, che lo stesso CCNL, nel riconoscere la possibilità che il RPCT possa svolgere altre funzioni dirigenziali, fa comunque salve possibili situazioni di conflitto di interessi (cfr. *supra*, § 1.1.), si raccomanda agli enti di valutare l'attribuzione dell'incarico di Presidente o componente di commissione di concorso e/o commissione di gara ad altri soggetti.

Qualora ciò non fosse possibile, per problematiche di carattere organizzativo, compete all'organo di indirizzo individuare, sotto la propria responsabilità, le soluzioni più opportune in base alla propria organizzazione (ad esempio nominando RPCT un dipendente non dirigente che garantisca comunque le competenze necessarie), motivando in modo adeguato la scelta assunta nel provvedimento di nomina del Responsabile.

#### *Attribuzione dell'incarico RPCT al Responsabile unico del procedimento (RUP) e al Responsabile delle relazioni sindacali*

Con riguardo al conferimento dell'incarico di RPCT a soggetti che svolgono la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) o di Responsabile delle relazioni sindacali, si rinvia a quanto precisato nel § 2.3. con riguardo agli enti di grandi dimensioni.

#### *Attribuzione dell'incarico di RPCT ai responsabili delle altre sezioni del PIAO*

Nelle amministrazioni di ridotte dimensioni può riscontrarsi una carenza di posizioni dirigenziali. Tuttavia, al fine di garantire che l'incarico di RPCT sia svolto con piena autonomia valutativa e indipendenza, in conformità al dettato normativo, è comunque **auspicabile che il RPCT non sia contestualmente responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO**. Tale raccomandazione vale anche per gli enti locali, ove l'incarico di RPCT è di norma svolto dal Segretario comunale. Ciò nell'ottica di non gravare eccessivamente quest'ultimo, tenuto conto che: l'attività svolta in qualità di RPCT non è esclusiva, bensì aggiuntiva alle altre funzioni istituzionali assegnate al Segretario e che, sovente, quest'ultimo svolge l'incarico a scavalco.

In ogni caso, **qualora**, per la carenza di organico, **non sia possibile adottare tale soluzione**, e quindi uno stesso soggetto sia chiamato a ricoprire sia l'incarico di RPCT che di responsabile di altre sezioni, si **raccomanda che tali funzioni siano svolte nel rispetto dei diversi ambiti di competenze e responsabilità, connesse alle singole pianificazioni oggetto delle sezioni del PIAO**.

<sup>86</sup> Art. 1, co. 16, lett. b) e d), l. n. 190/2012.

### Tabella riepilogativa casi specifici

Attribuzione dell'incarico di RPCT è componente di Nucleo di valutazione che svolge le funzioni di OIV	
Fattispecie	Caso in cui negli enti locali il Segretario comunale, che svolge l'incarico di RPCT, è componente del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli enti locali) che svolge le funzioni di OIV
Normativa di riferimento /Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 840/2018</a> sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA, <a href="#">delibera n. 1074 del 21 novembre 2018</a></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato e garantire l'imparzialità del RPCT, è auspicabile che siano mantenuti distinti il ruolo di RPCT da quello di componente del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli enti locali) che svolge le funzioni dell'OIV</li> <li>• Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, la scelta va motivata.</li> <li>• Se il Nucleo di valutazione ha carattere collegiale e il RPCT non ricopre il ruolo di Presidente, è possibile il ricorso all'astensione da parte del RPCT</li> </ul>

### Attribuzione dell'incarico di RPCT al Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Fattispecie	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito al Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• Regolamento UE n. 2016/679 <i>“Regolamento generale sulla protezione dei dati”</i></li> <li>• N. 7 FAQ sul <i>“Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico”</i>, allegato alle Linee guida del Garante della Privacy sui responsabili della protezione dei dati (RPD) del 13 dicembre 2016</li> <li>• § 10 <i>“Incompatibilità con altri incarichi e conflitto di interessi”</i> del <i>“Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”</i>, allegato al provvedimento del Garante della Privacy del 29 aprile 2021 n. 1</li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le funzioni di RPCT e RPD, con motivata e specifica determinazione, possono essere attribuite allo stesso soggetto, qualora, attesa la carenza di personale, non sia possibile, da un punto di vista organizzativo, tenere distinti i suddetti incarichi</li> </ul>

### Attribuzione dell'incarico di RPCT al comandante della polizia locale

Fattispecie	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito al comandante della polizia locale.
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• Art. 1, co. 221, della l. n. 208/2015 <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 333 del 20 giugno 2019</a> <i>“Orientamento in ordine alla possibilità di attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al comandante della polizia locale”</i>.</li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’incarico di RPCT può essere attribuito al soggetto che svolge il ruolo di comandante della polizia locale</li> <li>• Nel caso in cui al comandante della polizia sia però già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione, potrebbero sorgere situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte. Occorre valutare quindi, laddove possibile, altre soluzioni organizzative e comunque motivare adeguatamente la scelta assunta</li> </ul>

Attribuzione dell'incarico di RPCT al Presidente o componente di commissione di concorso e/o commissione di gara	
Fattispecie	Caso in cui negli enti locali al Segretario comunale, di norma RPCT, è attribuito l'incarico di Presidente o componente di commissione di concorso e/o commissione di gara
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 1, co. 7 e 1, co. 16, lett. b) e d), l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si raccomanda alle amministrazioni di non attribuire al Segretario comunale, di norma RPCT, anche l'incarico di Presidente o componente di commissione di concorso e/o di gara, in quanto lo svolgimento di tali funzioni rischia di pregiudicare l'autonomia e l'imparzialità dell'incarico di RPCT, generando anche potenziali situazioni di conflitto di interessi</li> <li>Qualora per motivi organizzativi non sia possibile attribuire l'incarico di Presidente e/o componente di commissioni di concorso e/o di gara a soggetti diversi, compete all'organo di indirizzo individuare, sotto la propria responsabilità, le soluzioni più opportune, in base alla propria organizzazione (ad esempio nominando RPCT un dipendente non dirigente che garantisca comunque le competenze necessarie). Tale scelta va motivata in modo adeguato nel provvedimento di nomina del Responsabile</li> </ul>

Attribuzione dell'incarico di RPCT ai responsabili di altre sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	
Fattispecie	Caso in cui il ruolo di RPCT è attribuito ai responsabili delle altre sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 1, co.7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>art. 6, D. L. n. 80 del 9 giugno 2021, <i>“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”</i> - conv. con mod. dalla l. n. 113/2021</li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seppur nelle amministrazioni di piccole dimensioni spesso si può riscontrare una carenza di posizioni dirigenziali, in generale, è comunque auspicabile che il RPCT non sia contestualmente responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO</li> <li>In ogni caso, qualora non sia possibile adottare tale soluzione, e quindi uno stesso soggetto sia chiamato a ricoprire l'incarico di RPCT e di responsabile di altre sezioni, si raccomanda che tali funzioni siano svolte nel rispetto dei diversi ambiti di competenze e responsabilità connesse alle singole pianificazioni oggetto delle sezioni del Piano</li> </ul>

## 4. PRINCIPI GENERALI SULLA FIGURA DEL RPCT NELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO AD ESSE ASSIMILATI

- 4.1 Criteri di scelta del RPCT
- 4.2 Il provvedimento di nomina
- 4.3 Quanto dura l'incarico di RPCT?
- 4.4 Assenza temporanea e periodi di *vacatio* del RPCT
- 4.5 La formazione del RPCT
- 4.6 Il trattamento accessorio
- 4.7 La struttura di supporto al RPCT
- 4.8 i poteri e le responsabilità del RPCT
- 4.9 I rapporti tra il RPCT e gli altri organi
- 4.10 Focus su casi specifici negli enti di diritto privato

### 4.1 Criteri di scelta

Anche le società a controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato ad esse assimilati (di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013<sup>87</sup>) sono tenuti a nominare un soggetto con i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza<sup>88</sup>. Solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. In tali casi, però, è necessario che gli enti/società chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

---

<sup>87</sup> Si tratta, in particolare, di: a) società a controllo pubblico, come definite all'art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP) ovvero «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)»; b) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privati comunque denominati, anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in misura maggioritaria per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; c) enti pubblici economici.

<sup>88</sup> Si evidenzia che l'art. 1, co. 2-bis, l. n. 190/2012 prevede che gli «altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103» siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo) ai fini dell'adozione «*misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*». Tale ultimo decreto reca «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

I criteri di scelta in coerenza con il dettato normativo<sup>89</sup> e con le indicazioni fornite dall'Autorità<sup>90</sup> sono i seguenti.

Criteri di scelta
La scelta sulla nomina del RPCT è rimessa all'organo di indirizzo dell'ente o della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
Laddove possibile, è auspicabile che l'incarico di <b>RPCT</b> sia assegnato ad un <b>dirigente in servizio</b> della società, che abbia <b>adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento</b> dell'ente, <b>autonomia valutativa</b> e che sia dotato di <b>competenze qualificate</b> per svolgere con effettività il proprio ruolo.
E' importante che la scelta ricada su un dipendente dell'ente che <b>assicuri stabilità</b> ai fini dello svolgimento dei compiti e che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo <sup>91</sup> .
Stante il divieto <sup>92</sup> di affidare l'attività di predisposizione del PTPCT a soggetti estranei all'amministrazione, <b>la nomina di un dirigente esterno</b> , quale RPCT della società/ente, è da considerarsi come <b>un'assoluta eccezione</b> . Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza in organico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Nell'effettuare la scelta, occorre valutare l'eventuale presenza di conflitti di interessi ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società/ente fra quelli con maggiori aree a rischio corruttivo.

#### 4.2 Provvedimento di nomina del RPCT

Il provvedimento di nomina del Responsabile adottato dall'organo di indirizzo deve indicare il soggetto cui è conferito l'incarico, la durata dell'incarico e, laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall'Autorità, le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a soluzioni diverse. È opportuno, inoltre, che nel provvedimento di nomina venga anche indicata la tipologia di incarico (dirigenziale) di cui è titolare il soggetto cui è conferito il ruolo di RPCT (qualora tale ultimo incarico non sia stato assegnato in via esclusiva, come è invece auspicabile negli enti/società di grandi dimensioni).

#### 4.3 Durata dell'incarico di RPCT

Seppur la legge non individui la durata dell'incarico del RPCT, al fine di dare concreta effettività al principio di autonomia ed indipendenza del RPCT, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza definire la durata dell'incarico di Responsabile.

In proposito, si precisa, analogamente a quanto precisato per le amministrazioni pubbliche, che:

- ✓ nel caso di **esclusività della funzione di RPCT** la durata dell'incarico è opportuno non sia inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio della rotazione anche dell'incarico di RPCT;
- ✓ laddove l'incarico di Responsabile si configuri - come di norma- **quale incarico aggiuntivo** a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del

<sup>89</sup> La norma di riferimento è sempre l'art. 1, co. 7, l. n. 190/2012.

<sup>90</sup> Cfr. [delibera ANAC n. 1134 del 2017](#) "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

<sup>91</sup> Sui requisiti della condotta integerrima cfr. [delibera ANAC 215](#) del 26 marzo 2019.

<sup>92</sup> Art. 1, co. 8, l. n. 190/2012.

contratto sottostante all'incarico già svolto, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.

#### 4.4 Assenza temporanea e periodi di *vacatio* del RPCT

L'Autorità ribadisce, anche per gli enti/società qui in esame, l'opportunità di valutare l'eventualità di un periodo di **assenza temporanea del RPCT**. Quindi, già in sede del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita e identificabile del MOG 231, vanno definite idonee misure per affrontare tale evenienza. Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna, sulla base di criteri prestabiliti, che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso.

Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria ***vacatio del ruolo*** di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico. L'atto di nomina del RPCT è, del resto, uno dei presupposti necessari alla strategia di prevenzione di corruzione all'interno dell'amministrazione. E' la legge stessa, infatti, che pone il compito di individuare e nominare in capo all'organo di indirizzo, il quale non può andare esente da responsabilità nel caso in cui la mancata nomina del Responsabile determini anche la mancata adozione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita e identificabile del MOG 231<sup>93</sup>.

#### 4.5 Formazione del RPCT

È opportuno che al RPCT sia assicurata una formazione idonea a fornirgli, nella prospettiva di una maggiore professionalizzazione di tale ruolo, gli elementi conoscitivi e le competenze necessarie con riguardo ai metodi e agli strumenti di gestione del rischio corruttivo. Ciò anche al fine di considerare il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita e identificabile del modello di organizzazione e gestione (MOG) non più come mero adempimento, ma come strumento utile allo svolgimento delle varie attività della società o dell'ente<sup>94</sup>.

#### 4.6 Trattamento accessorio

Resta fermo anche per tali enti/società che dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di obiettivi di *performance* predeterminati<sup>95</sup>.

*Riferimenti normativi: art. 1, co. 2-bis, 7, 8 e art 2 l. n. 190/2012; art. 2bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 231/2001; art. 19, co. 5, lett. b) del d.l.n. 90/2014; [delibera ANAC n. 1134 del 2017](#); [delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019](#).*

#### 4.7 Struttura di supporto al RPCT

Considerati i delicati compiti che spettano al RPCT, l'Autorità ritiene che anche in con riguardo a tali enti /società vada assicurato al RPCT un **adeguato supporto**, attraverso la previsione di una struttura organizzativa idonea e proporzionata che consenta al RPCT di svolgere in modo completo ed effettivo le proprie funzioni.

<sup>93</sup> Cfr. art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. n. 90/2014 e § 9 della Parte generale "Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT" del presente PNA.

<sup>94</sup> L'implementazione della formazione in tale ambito appare necessaria tenuto conto che dall'analisi dei dati sui PTPCT acquisiti dalla Piattaforma ANAC con riferimento all'anno 2021 si evince che con riferimento al settore della gestione del rischio i RPCT senza esperienza sono il 53,74 %. Per maggiori dettagli si rinvia all'Allegato 11 "L'analisi dei dati tratti dalla Piattaforma dei PTPCT" del presente PNA.

<sup>95</sup> Cfr. art. 2 della l. n. 190/2012 che prevede la cd clausola di invarianza.

Laddove possibile è opportuno che l'organo di indirizzo doti il RPCT di un ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT, con personale congruo per numero e professionalità, risorse strumentali e finanziarie. La titolarità di tale ufficio va posta in capo al RPCT e non ad altro dirigente. In ogni caso, qualora per la carenza del personale dell'ente/società non sia possibile costituire tale struttura dedicata, l'organo di indirizzo può valutare l'adozione di appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici.

Negli enti con struttura organizzativa più articolata può rivelarsi utile nominare anche dei referenti. Tali soggetti, ove previsti, partecipano con il RPCT al processo di definizione ed aggiornamento della strategia di prevenzione della corruzione e svolgono una costante attività informativa nei confronti del Responsabile. Ciò al fine di garantire a quest'ultimo anche di avere elementi e riscontri per la programmazione e attuazione del monitoraggio sulle misure di prevenzione.

L'individuazione e la nomina dei soggetti cui conferire l'incarico di referenti spetta all'organo di indirizzo.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza di stabilire nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita e identificabile del MOG, i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione posti in capo ai vari soggetti della struttura di supporto che partecipano alla definizione della strategia di prevenzione e, in particolare, ai referenti laddove presenti. Come già evidenziato (cfr. *supra* § 1.9), è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza quale è il soggetto responsabile.

#### 4.8 I poteri e le responsabilità del RPCT

Con riferimento ai poteri e alle responsabilità di cui è titolare il RPCT si rinvia alle indicazioni generali fornite nei § 1.8 e 1.9, applicabili, nei limiti della compatibilità, anche alle società in controllo e agli enti di diritto privato assimilati.

#### 4.9 La collaborazione tra il RPCT e gli altri organi dell'ente/società

Come già evidenziato, per le amministrazioni pubbliche, l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza dipende, in gran parte, dal reale coinvolgimento di tutti coloro che operano nell'ente e dalla possibilità che si realizzino significative interlocuzioni con il RPCT che del sistema predetto è il principale coordinatore<sup>96</sup>. È importante, quindi, **responsabilizzare** puntualmente **gli attori** che negli enti/società **sono coinvolti, a diverso titolo, nella strategia di prevenzione** (il RPCT, il Dirigente Preposto, i dipendenti, gli organi che svolgono funzioni di *Audit*, il Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza etc.) e definire specifici e continui meccanismi di **coordinamento e collaborazione** (cfr. per maggiori dettagli sui rapporti del RPCT con altri organi § 1.10. riguardante le amministrazioni pubbliche).

Una simile interazione può essere realizzata, ad esempio, attraverso l'instaurazione di un articolato, efficiente ed organico sistema di flussi informativi, anche al fine di fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare; attraverso l'organizzazione di incontri periodici; nonché attraverso la previsione procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.

---

<sup>96</sup> Cfr. [delibera ANAC n. 1134/2017](#).

Si raccomanda, altresì, il coordinamento fra il sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione di cui al d.lgs. n. 231/2001 con quello per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/2012, nonché il coordinamento tra le funzioni del RPCT e quelle degli altri organismi di controllo.

L'obiettivo è quello di creare in via progressiva un sistema integrato di gestione dei rischi<sup>97</sup>.

Si rammenta, inoltre, di definire le modalità di collaborazione ed interazione tra i RPCT e gli altri organi che partecipano, a vario titolo, al processo di gestione del rischio, nel documento che tiene luogo del PTPCT o nella apposita ed identificabile sezione del MOG.

#### 4.10 Focus su casi specifici per gli enti/società di piccole dimensioni

Una delle principali difficoltà segnalate nelle richieste di chiarimenti rivolte all'Autorità attiene alla individuazione del RPCT da parte degli enti e società di piccole dimensioni con organici estremamente ridotti, in cui le figure che avrebbero le competenze per ricoprire l'incarico si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo o destinatarie di procedimenti penali/disciplinari. Casi limite si configurano laddove è stato rappresentato all'Autorità che la società/ente è del tutto priva di personale.

L'Autorità ha, pertanto, elaborato alcune linee di indirizzo per meglio orientare gli enti e le società. Resta comunque fermo che, ove in casi limite, vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, l'ente/società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

##### *Nomina del RPCT in caso di carenza di posizioni dirigenziali*

Qualora l'ente/società sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato, l'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

##### *Nomina del RPCT in caso di ente facente parte di gruppo societario*

Con particolare riguardo alle società in controllo pubblico di ridotte dimensioni appartenenti a un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, il RPCT può essere quello della società capogruppo. Nel caso sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure di prevenzione è suggerita alle società di ridotte dimensioni del gruppo la possibilità di nominare, al proprio interno, almeno un referente del RPCT della capogruppo.

---

<sup>97</sup> La realizzazione di un sistema integrato di gestione del rischio è valorizzato anche nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" adottate da Confindustria a giugno 2021.

### *Nomina del RPCT nelle le società pubbliche in liquidazione*

Negli enti/ società in liquidazione - che sono comunque tenute agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza<sup>98</sup>- la nomina del RPCT spetta ai responsabili della liquidazione. Qualora l'ente/società sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, è opportuno che la relativa funzione sia assicurata dall'amministrazione controllante.

### *Attribuzione dell'incarico di RPCT a dirigenti titolari di funzioni gestorie o ad alto rischio corruttivo*

Ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali o assegnati ad uffici operanti nelle aree a rischio corruttivo, ad avviso dell'Autorità (analogamente all'ipotesi di carenza di dirigenti) il RPCT può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

### *Attribuzione dell'incarico di RPCT all'Amministratore di società*

In presenza di circostanze eccezionali, l'Autorità ritiene sia possibile attribuire l'incarico di RPCT all'Amministratore di società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.

### *Attribuzione dell'incarico di RPCT a componente dell'Organismo di vigilanza (OdV) o del collegio sindacale*

ANAC ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'Organismo di Vigilanza<sup>99</sup> - che ha compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione - anche nel caso in cui questo sia collegiale, tenuto conto delle diverse funzioni attribuite ai due soggetti dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle normative di settore<sup>100</sup>. In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla l. n. 190/2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo<sup>101</sup>.

Le considerazioni esposte valgono anche per la nomina come RPCT di un componente del collegio sindacale. Al riguardo va, infatti, tenuto conto che tale organo nelle società di capitali può svolgere le funzioni dell'OdV<sup>102</sup>. A conferma dell'inopportunità del contestuale svolgimento della funzione di RPCT e componente del collegio sindacale si considerino anche le funzioni di cui è titolare quest'ultimo: a tale organo spetta infatti, in generale, la funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento<sup>103</sup>. L'attività di vigilanza è volta, fra l'altro, ad accertare che gli atti adottati dagli amministratori non siano estranei

<sup>98</sup> Va considerato infatti che le procedure liquidatorie hanno spesso durata notevole e non determinano un'immediata estinzione della società, quindi tali società possono continuare a espletare attività, con utilizzo di risorse pubbliche in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale (Cfr. [delibera ANAC n. 1134/2017](#)).

<sup>99</sup> L'OdV è nominato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

<sup>100</sup> Si fa riferimento alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 231/2001.

<sup>101</sup> Cfr. citata [delibera ANAC n. 1134/2017](#).

<sup>102</sup> Cfr. art. 6, co. 4-bis, d.lgs. n. 231/2001.

<sup>103</sup> Cfr. art. 2403 e ss. c.c.

all'oggetto sociale, non manifestino imprudenza o imperizia e non compromettano l'integrità del patrimonio sociale. Al collegio sindacale possono essere attribuite anche le funzioni di controllo contabile<sup>104</sup>

Riferimenti normativi: [delibera ANAC n. 1134/2017](#); d.lgs. n. 231/2001; artt. 2403 e ss. c.c.

Tabella riepilogativa casi specifici

Nomina del RPCT in enti/società con carenza di posizioni dirigenziali	
Fattispecie	Caso in cui la società/ente sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato.
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 1134 del 2017</a> <i>“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate e sulla cui attività l’organo di indirizzo esercita una vigilanza stringente</li> </ul>

<sup>104</sup> Cfr. art. 2409-bis cod. civ.

### Nomina del RPCT in caso di ente appartenente ad un gruppo societario

Fattispecie	Caso di nomina del RPCT in ente di ridotte dimensioni appartenente ad un gruppo societario
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 1134 del 2017</a> <i>“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le società in controllo pubblico di ridotte dimensioni appartenenti a un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, il RPCT può essere quello della società capogruppo</li> <li>• Si suggerisce inoltre la possibilità di nominare, all’interno della propria organizzazione, almeno un referente del RPCT della capogruppo, nel caso in cui sia stata predisposta un’unica programmazione delle misure di prevenzione</li> </ul>

### Nomina del RPCT nelle società pubbliche in liquidazione

Fattispecie	Caso di nomina del RPCT per enti /società in liquidazione.
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 1134 del 2017</a> <i>“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La nomina del RPCT in enti/società in liquidazione spetta ai responsabili della liquidazione</li> <li>• Qualora la società/ente sia privo di personale, stante l’impossibilità di nominare un RPCT interno, è opportuno che la relativa funzione sia assicurata dall’amministrazione controllante</li> </ul>

## Attribuzione dell'incarico di RPCT a dirigenti titolari di funzioni gestorie o ad alto rischio corruttivo

Fattispecie	Caso in cui l'incarico di RPCT sia attribuito a dirigenti titolari di funzioni gestorie o ad alto rischio corruttivo
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 1134 del 2017</a> <i>“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ove i dirigenti svolgono compiti gestionali o sono assegnati ad uffici operanti nelle aree a rischio corruttivo il RPCT può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata</li> </ul>

## Attribuzione dell'incarico di RPCT ad Amministratore di società

Fattispecie	Caso in cui l'incarico di RPCT sia attribuito all'Amministratore di società
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co.7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 1134 del 2017</a> <i>“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'incarico di RPCT può essere attribuito all'Amministratore di una società solo in presenza di circostanze eccezionali e alla sola condizione che quest'ultimo non abbia deleghe gestionali</li> </ul>

## Attribuzione dell'incarico di RPCT a componente di Organismo di Vigilanza (OdV) o di collegio sindacale

Fattispecie	Caso in cui l'incarico di RPCT sia attribuito a componente di Organismo di Vigilanza (OdV) o di collegio sindacale
Normativa di riferimento / Atti di regolazione di ANAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”</i></li> <li>• Art. 6, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001 <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”</i></li> <li>• Art. 6, co. 4-bis, d.lgs. n. 231/2001 <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”</i></li> <li>• Artt. 2403 e ss. c.c.</li> <li>• <a href="#">Delibera ANAC n. 1134 del 2017</a> <i>“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i></li> </ul>
Linee di indirizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È da escludere che il RPCT possa fare parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) - anche nel caso in cui questo sia collegiale - e del collegio sindacale</li> <li>• Si raccomanda in ogni caso l'instaurazione di una collaborazione e di un costante coordinamento nello svolgimento di tali attività</li> </ul>

## 5. CHECK LIST SUL RPCT: NOMINA, POTERI E STRUTTURA DI SUPPORTO

Di seguito si fornisce una breve *check list* sulla nomina, sui poteri e sulla struttura di supporto del RPCT che l'organo di indirizzo può utilizzare sia per le amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO; sia per gli enti di diritto privato tenuti ad elaborare misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT. Ciò al fine di individuare una figura che risponda ai requisiti previsti dalla legge 190/2012 e ove possibile alle indicazioni fornite dall'Autorità.

1. Si sta selezionando il RPCT tenendo conto delle disposizioni di legge e di quanto indicato dall'Autorità nell'Allegato 3 al PNA 2022-2024?
2. Si sta nominando quale RPCT un dirigente non assegnato ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva che abbia comunque adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e autonomia valutativa?
3. Si sta avendo cura di evitare che il ruolo di RPCT sia assegnato a un dirigente esterno? Nel caso, tale scelta è stata motivata in modo puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge?
4. Si sta avendo cura di evitare che il soggetto nominato si trovi in situazioni di conflitto di interesse in relazione ad altre funzioni svolte, oltre quella di RPCT?
5. Si sta selezionando quale RPCT un soggetto che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari, tenuto conto di quanto indicato dall'Autorità?
6. Al fine di garantire che l'incarico di RPCT sia svolto con autonomia, indipendenza ed effettività, si sta evitando di affidare l'incarico di RPCT ad un soggetto responsabile della predisposizione delle altre sezioni del PIAO?
7. Nel caso in cui non vi siano le condizioni per individuare il RPCT in linea con le indicazioni di legge e dell'Autorità, si sta verificando se tale risultato possa essere assicurato tramite opportune ed eventuali modifiche organizzative?
8. Laddove non siano state possibili modifiche organizzative per individuare correttamente il RPCT secondo le indicazioni di legge e dell'Autorità, si sta provvedendo ad esplicitare chiaramente le motivazioni nell'atto di nomina?
9. Al fine di garantire la stabilità dell'incarico, nell'atto di nomina si sta inserendo una durata minima non inferiore a tre anni, con la possibilità di una sola proroga?
10. Si sta assicurando che l'incarico di Responsabile quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto e, comunque, nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga?
11. Si sta verificando che il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, contengano misure per affrontare una temporanea assenza del RPCT, come ad esempio una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri stabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT per il periodo di assenza imprevista?
12. In caso di *vacatio* del ruolo di RPCT, si sta provvedendo tempestivamente a nominare il nuovo RPCT?

13. Si sta dotando il RPCT di risorse o di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, rispetto al compito da svolgere?
14. Ove sia stato possibile prevedere un ufficio di supporto al RPCT, si sta ponendo la titolarità dell'ufficio in capo al RPCT?
15. Negli enti di piccole dimensioni tenuti all'adozione del PIAO, si sta valutando l'istituzione di una struttura dal carattere multidisciplinare che, attraverso l'integrazione di differenti competenze, possa fornire un supporto costruttivo al RPCT e anche ai soggetti responsabili delle altre sezioni di PIAO?
16. Si sta valutando la possibilità di avviare forme di collaborazione fra enti del medesimo ambito territoriale che possono tradursi nell'istituzione di un tavolo di confronto e/o di una consulta tra i RPCT degli enti, quale strumento supporto reciproco fra RPCT?
17. Si sta avendo cura di programmare attività formativa per il RPCT e per i collaboratori a vario titolo, anche in materia di *risk management*, nella prospettiva di una maggiore professionalizzazione di tale ruolo?
18. Si stanno assicurando al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, al riparo da possibili ritorsioni, disponendo le eventuali modifiche organizzative a ciò necessarie?
19. Si stanno definendo, nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nelle misure integrative del MOG 231 o nel documento che tiene luogo del PTPCT, i poteri del RPCT e le modalità di interlocuzione dello stesso con la struttura dell'ente e gli eventuali referenti?
20. Si stanno definendo, nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nelle misure integrative del MOG 231 o nel documento che tiene luogo del PTPCT, le modalità di collaborazione del RPCT con gli altri soggetti della struttura per la fase di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure previste?
21. Si stanno delineando nella sezione anticorruzione e di trasparenza del PIAO anche le modalità di coordinamento, con riguardo sia alla fase di programmazione delle misure di prevenzione che a quella di monitoraggio, tra il RPCT e i responsabili delle altre sezioni del PIAO, in particolare quelle relative alla *performance*, all'organizzazione e al capitale umano?